



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 191/12  
di iniziativa del Consigliere E. ALECCI recante:  
"Norme sulla disostruzione pediatrica"  
relatore: P. STRAFACE;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	07/06/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	07/06/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 12/06/2023

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge 191/XII pag. 3  
*"Norme sulla disostruzione pediatrica"*

### Documentazione citata

Ministero della Salute - Linee di indirizzo con Allegato parere CSS 11 pag. 8  
aprile 2017  
*"LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DEL SOFFOCAMENTO  
DA CIBO in età pediatrica"*

### Normativa comparata

Legge regionale 21 ottobre 2020, n.11 - Molise pag. 28  
*"Diffusione tecniche di pronto intervento per la disostruzione pediatrica"*

Legge regionale 3 agosto 2020, n. 39 - Marche pag. 30  
*"Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età pediatrica e di  
rianimazione cardiopolmonare nonché delle tecniche di primo soccorso"*

Legge regionale 5 dicembre 2019, n. 27 - Lazio pag. 32  
*"Disposizioni per promuovere la conoscenza delle tecniche salvavita della  
disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare anche  
con l'impiego del defibrillatore nonché delle tecniche di primo soccorso"*

Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 28 - Liguria pag. 37  
*"DIFFUSIONE DELLE TECNICHE IN MATERIA DI DISOSTRUZIONE  
PEDIATRICA E DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE"*

Legge regionale 6 agosto 2007 , n. 19 (agg. 2017) - Lombardia pag. 39  
*"Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione  
Lombardia"*

Legge regionale 26 aprile 2017, n. 7 - Piemonte pag. 65  
*"Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione  
cardiopolmonare"*



*Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

**“Norme sulla disostruzione pediatrica”**

Ernesto Francesco Alecci

## Relazione illustrativa

Una triste realtà è quella che ci restituiscono i dati ISTAT sulle morti per soffocamento in età pediatrica; il 27% del totale delle morti “accidentali” nei bambini avviene per questa causa. Circa 50 bambini ogni anno, un bambino a settimana, con un picco massimo tra i due mesi e i due anni. Si conferma come necessità, particolarmente nell’ambito degli istituti scolastici, lo sviluppo per il personale di conoscenze di tecniche salva vita di disostruzione delle vie aeree. Sebbene l’articolo 32 della Costituzione sancisca il diritto alla salute i cittadini, gli insegnanti e gli stessi genitori si trovano nell’impossibilità di intervenire semplicemente perché non sanno come comportarsi. La formazione dei genitori *in primis*, dei docenti degli asili nido, delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e di tutti coloro che hanno la responsabilità di bambini è ormai improrogabile. La necessità di intervento in tempi immediati, entro due minuti dall’insorgenza dell’evento, permette il salvataggio di una vita in caso di arresto cardiaco conseguente ad una ostruzione totale delle vie aeree. I dati dicono che in assenza di formazione solo il 5 per cento delle vittime si salva. Il corretto utilizzo delle tecniche, tra le quali la più nota è la cd “manovra di Heimlich” è alla base di un primo soccorso utile e consapevole. L’efficacia della manovra di Heimlich è pienamente riconosciuta e in molti casi risolve in maniera rapida episodi di soffocamento provocando, attraverso una serie di spinte addominali specifiche, colpi di tosse tali da consentire l’espulsione dell’ostacolo contenuto nella trachea. L’indispensabile immediatezza di intervento richiesta nei casi di ingestione di cibo o di altri oggetti inghiottiti accidentalmente, deve necessariamente trovare riscontro nella preparazione di coloro che sono impegnati ad accudire bambini, specialmente in tenera età, durante la somministrazione di alimenti e bevande così come durante il gioco. Le “Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica”, diffuse dal Ministero della Salute nel giugno 2017, raccomandano, tra l’altro, che le famiglie e gli adulti responsabili della supervisione del bambino acquisiscano conoscenze e competenze sulle manovre di disostruzione. Viene raccomandato, inoltre, l’impegno delle istituzioni nel rendere obbligatoria l’introduzione di attività formative dedicate alla prevenzione del rischio di soffocamento da alimenti e all’insegnamento delle manovre di disostruzione in caso di inalazione nonché l’attivazione di campagne di salute pubblica finalizzate alla sensibilizzazione sul tema. L’importanza della diffusione, tramite corsi per i genitori e gli operatori e campagne a sempre più ampio raggio, parla da sé. Costituire in questi campi, una coscienza collettiva, non è soltanto un mezzo per preservare la vita, ma un importante strumento concorrente alla formazione di cittadini consapevoli e di una società sempre più volta a un avvenire migliore, in un momento storico in cui i principi di civiltà sono gravemente minacciati dall’ignoranza e da un’assenza sempre più diffusa di concezione di collettività. Stretti nell’individualismo dell’era digitale, lontani dalla cultura del soccorso e ignoranti delle tecniche salvavita, salvaguardare la cittadinanza, istruendola sull’utilizzo dei meccanismi di primo soccorso è certamente un passo indispensabile che la Regione si impegna a fare, attraverso la promozione di corsi di formazione e di campagne di comunicazione. Il frutto della sempre maggiore presa di coscienza civile costituisce una rete virtuosa capace di mettere in sicurezza la persona, formando il maggior numero di elementi possibile sulle tecniche di intervento primario in un’emergenza sanitaria. Pertanto, la finalità primaria della presente proposta di legge è proprio quella di salvare vite e, come tale, si impone indispensabile nella normativa regionale.

**Relazione tecnico - finanziaria**

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari sul bilancio regionale.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**Tabella 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene le finalità della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto contiene la previsione di corsi di formazione e campagne comunicative	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto elenca i destinatari della legge	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto contiene la possibilità di riconoscere criteri di merito	//	//	//
5	Non comporta spese in quanto istituisce la giornata regionale sulle tecniche di disostruzione in età pediatrica	//	//	//
6	Non comporta spese in quanto contiene quelle che sono le disposizioni attuative	//	//	//
7	Non comporta spese in quanto comprende la clausola valutativa	//	//	//
8	Invarianza finanziaria	//	//	//
9	Non comporta spese in quanto prevede l'entrata in vigore anticipata della legge			

**Tabella 2 - Copertura finanziaria:**

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, promuove la massima diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, con specifica attenzione per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, al fine di prevenire la morte per soffocamento accidentale.
2. La Regione promuove percorsi formativi e informativi, nonché campagne di comunicazione e sensibilizzazione volti a educare il maggior numero di persone sulle tecniche di cui al comma 1.

**Art. 2**  
**(Corsi di formazione e campagne di comunicazione)**

1. La Regione promuove, anche mediante l'adozione di protocolli d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, percorsi formativi e informativi sulle tecniche salvavita di cui all'articolo 1, comma 1, rivolti alle famiglie e al personale scolastico e di comunità.
2. I corsi di formazione sono tenuti dai centri di formazione accreditati.
3. Al fine di sensibilizzare quanto più possibile e incentivare la massima diffusione delle tecniche salvavita, la Regione, con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, può promuovere campagne di informazione e di educazione, anche avvalendosi dell'Ufficio stampa, e del sito internet istituzionale.

**Art. 3**  
**(Destinatari)**

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati:
  - a) ai genitori dei minori da 0 a 5 anni;
  - b) agli operatori delle comunità, delle case famiglia, dei centri di accoglienza per minori;
  - c) d'intesa con le istituzioni scolastiche, al personale scolastico docente e non docente, compreso quello delle mense scolastiche, operante nel territorio regionale in asili nido, scuole dell'infanzia e scuole primarie, pubbliche e private.

**Art. 4**  
**(Premialità)**

1. La Regione può prevedere una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e dei soggetti che gestiscono i servizi socio educativi per l'infanzia, che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita di cui all'articolo 1, comma 1.

**Art. 5**  
**(Giornata regionale sulle tecniche di disostruzione in età pediatrica)**

1. La Regione istituisce la Giornata regionale dedicata alla diffusione della conoscenza delle tecniche di disostruzione in età pediatrica, da celebrarsi ogni anno il 23 aprile.

**Art. 6**  
**(Disposizioni attuative)**

1. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione consiliare, adotta apposito regolamento che disciplina, tra l'altro, i criteri di accreditamento dei centri di formazione e quelli di erogazione dei corsi.

**Art. 7**  
**(Clausola valutativa)**

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta al Consiglio regionale una relazione contenente in particolare:

- a) i dati relativi alla quantità di corsi promossi e alla partecipazione ai medesimi;
- b) il numero di istituzioni formative e non coinvolte;
- c) il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
- d) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
- e) le eventuali criticità riscontrate e le soluzioni adottate.

**Art. 8**  
**(Invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Eventuali forme di incentivo economico potranno essere previste in sede di approvazione o successiva variazione del bilancio annuale e pluriennale, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Art. 9**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Il Consigliere regionale  
F.to Ernesto Francesco Alecci



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 5

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DEL  
SOFFOCAMENTO DA CIBO**

**in età pediatrica**

*Edizione Giugno 2017*



## Sommario

Razionale .....	2
Revisione delle linee di indirizzo internazionali .....	3
Perché il rischio di soffocamento è più elevato nei bambini?.....	4
Alimenti pericolosi: caratteristiche .....	5
Linee di indirizzo per ridurre il rischio di soffocamento a tavola .....	5
Oltre la preparazione degli alimenti.....	6
<b>Proposta di linee di indirizzo Italiane .....</b>	<b>7</b>
Bibliografia .....	12
Allegato tecnico.....	14

## Razionale

Il soffocamento da corpo estraneo rappresenta un problema rilevante di salute pubblica (1): esso costituisce una delle principali cause di morte nei bambini di età inferiore ai 3 anni, ma la quota di incidenti rimane elevata fino ai 14 anni di età (2, 3).

Viene stimato che, in Europa, ogni anno, 500 bambini muoiano soffocati. In Italia, è stato osservato, negli ultimi 10 anni, un trend stabile della quota di incidenti, con circa 1000 ospedalizzazioni all'anno (4), con conseguenti costi elevati associati alla diagnosi, e al trattamento (5) e alle eventuali sequele. Le stime più recenti, calcolate includendo anche i "quasi-eventi" e gli episodi di minore gravità (che si sono risolti grazie all'intervento della famiglia, senza la necessità di rivolgersi ai sanitari), mostrano come l'incidenza reale del fenomeno sia 50-80 volte superiore rispetto a quella dei ricoveri (con 80,000 episodi stimati, per anno, solo in Italia) (6).

Gli alimenti costituiscono una delle cause principali di soffocamento in età pediatrica: tra il 60% e l'80% degli episodi di soffocamento è imputabile al cibo (7). Il registro Susy Safe (8), uno dei più grandi registri internazionali che raccoglie casi di incidenti da corpo estraneo (corrispondenti ai codici dell'"*International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification* da 930 a 939) in bambini di età compresa tra gli 0 e i 14 anni (9), mostra che gli alimenti che causano più spesso incidenti sono gli ossicini di pollo e le lische di pesce (32%) seguiti dalle noccioline (22%) e dai semi (16%) (10). Tuttavia, gli alimenti che causano più spesso questo tipo di incidenti non sono gli stessi che causano le conseguenze più severe: nel registro Susy Safe gli incidenti gravi sono causati in misura maggiore dalla carne, mentre uno studio condotto in 26 ospedali canadesi e statunitensi ha mostrato come i wurstel si associno più spesso a episodi fatali (11). Queste osservazioni sono legate al fatto che la gravità dell'esito è dipendente da specifiche caratteristiche di forma, consistenza e dimensioni dell'alimento (11).

Inoltre, dal registro Susy Safe si può vedere che quasi la metà degli incidenti da corpo estraneo si è verificata sotto la supervisione dell'adulto (12). Questi risultati denotano una scarsa conoscenza, da parte degli adulti responsabili della supervisione del bambino, del problema del soffocamento da cibo (e in particolare di quali sono gli alimenti pericolosi), un dato che è stato confermato da una recente indagine condotta su famiglie con bambini di età inferiore ai 4 anni (13).

Negli ultimi anni sono state promosse, da parte di associazioni scientifiche e di istituti di salute pubblica, diverse iniziative finalizzate alla prevenzione del soffocamento da cibo che insegnano alle famiglie, e più in generale a tutti coloro i quali sono responsabili della cura del bambino (es. educatori, operatori delle mense scolastiche), quali sono gli alimenti pericolosi e come prepararli al fine di minimizzare il rischio di soffocamento.

Il nostro obiettivo è quello di analizzare l'esperienza internazionale riguardo le iniziative di prevenzione del soffocamento da cibo, al fine di stabilire un corpo di linee di indirizzo da promuovere sul territorio italiano.

### Revisione delle linee di indirizzo internazionali

Al fine di effettuare la revisione, sono state prese in considerazione le linee di indirizzo internazionali per la prevenzione del soffocamento da cibo. Sono state incluse esclusivamente le linee di indirizzo promosse da associazioni professionali e governi; le linee di indirizzo promosse da altre istituzioni (ad esempio quelle di SafeKids worldwide (14) e del Nationwide Children's Hospital (15)) sono state escluse dalla revisione in quanto, pur essendo di buona qualità, sono il risultato di una rielaborazione di quelle ufficiali. La ricerca delle linee di indirizzo è stata condotta su PubMed, sui siti web dei governi e su altri motori di ricerca non indicizzati.

La revisione ha fatto emergere che, negli ultimi anni, diverse associazioni professionali e governi si sono impegnati nel fronte della prevenzione del soffocamento da alimenti. Sono

state raccolte 8 linee di indirizzo, pubblicate tra il 2000 e il 2012 (Allegato tecnico). Queste linee di indirizzo sono state promosse dell'American Academy of Pediatrics (AAP) (16), la Canadian Paediatric Society (17), dai governi dell'Australia Meridionale (18), della Nuova Zelanda (Ministero della Salute) (19) e dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, nel contesto del "Child and Adult Care Food Program" (CACFP) (20-22), dello "Special Supplement Nutrition Program for Women Infants and Children" (WIC) e del "Commodity Supplemental Food Program" (CSFP) (23).

La maggior parte delle linee di indirizzo si rivolgono alle famiglie e agli adulti responsabili della cura dei bambini (es. educatori), in particolare a coloro i quali lavorano presso mense frequentate da bambini (scolastiche, di centri estivi etc.). Le linee di indirizzo promosse dall'AAP e dalla Canadian Pediatric Society invece forniscono delle linee di indirizzo non solo per le famiglie ma anche per l'industria alimentare e le autorità preposte al controllo della sicurezza degli alimenti (nel caso degli Stati Uniti, la Food and Drug Administration).

#### Perché il rischio di soffocamento è più elevato nei bambini?

Tutte le linee guida sono concordi nell'affermare che la fascia di età in cui i bambini sono esposti a un maggior rischio di soffocamento da cibo è quella tra gli 0 e i 4 anni. L'elevata incidenza di episodi di soffocamento è dovuta a caratteristiche psico-fisiologiche del bambino: vie aeree di diametro piccolo e forma conoide (fino alla pubertà); scarsa coordinazione tra masticazione e deglutizione dei cibi solidi (che non è innata come per i liquidi); dentizione incompleta (i molari, necessari per ridurre il cibo in un bolo liscio, crescono intorno ai 30 mesi); frequenza respiratoria elevata e tendenza a svolgere più attività contemporaneamente (ad esempio mangiano mentre corrono, giocano, parlano o guardano la TV, tablet etc).

### Alimenti pericolosi: caratteristiche

Tutte le linee di indirizzo concordano sul fatto che gli alimenti pericolosi condividono particolari caratteristiche di forma, consistenza e dimensioni. Per quanto riguarda le dimensioni, sia gli alimenti piccoli (es. noccioline e semi) che quelli troppo grandi (es. grossi pezzi di frutta e verdura cruda) sono pericolosi in quanto, i primi rischiano di finire nelle vie respiratorie prima che il bambino riesca a morderli, mentre i secondi sono difficili da gestire durante la masticazione. Quella tonda (es. ciliegie e uva) e quella cilindrica (es. wurstel e carote) sono le forme più pericolose poiché queste tipologie di alimenti, se aspirati, possono bloccarsi nell'ipofaringe ostruendo completamente il passaggio dell'aria. Infine, per quanto riguarda le consistenze, quelle più pericolose, con differenti meccanismi, sono quella dura, quella appiccicosa (es. burro d'arachidi), quella fibrosa (es. sedano) e quella comprimibile (es. wurstel e marshmallow). Gli alimenti duri e fibrosi sono difficili da masticare per la fisiologica mancanza di denti del bambino. Gli alimenti comprimibili possono scivolare nelle vie aeree prima che il bambino riesca a morderli e adattarsi alla forma dell'ipofaringe (grazie alla loro consistenza), ostruendo il passaggio dell'aria. Gli alimenti appiccicosi risultano difficili da rimuovere se rimangono bloccati nelle vie aeree, una volta aspirati.

Tutte le linee di indirizzo forniscono una lista dettagliata degli alimenti pericolosi e alcune, come quelle del Ministero della Salute della Nuova Zelanda (19), hanno distinto gli alimenti pericolosi in differenti categorie sulla base delle caratteristiche sopracitate.

### Linee di indirizzo per ridurre il rischio di soffocamento a tavola

Le linee di indirizzo incluse nella revisione concordano nell'affermare che sia possibile offrire al bambino gli alimenti pericolosi (a parte poche eccezioni) se opportunamente preparati in modo tale da minimizzare il rischio di soffocamento. Viene raccomandato di adottare semplici regole di preparazione che mirano a modificare la forma (es. tagliare gli alimenti cilindrici a listarelle, quelli tondi in quarti), la consistenza (es. eliminare nervature e filamenti,

cuocere i cibi fino a quando diventano morbidi), e le dimensioni (es. tagliare in pezzi piccoli o tritare/grattugiare) degli alimenti pericolosi.

Le eccezioni sono rappresentate da: frutta a guscio e semi (le linee di indirizzo li sconsigliano per i bambini fino ai 4 anni di età circa, a causa dell'elevato rischio di aspirazione a cui si associano), caramelle e gomme da masticare.

Oltre alle indicazioni per la preparazione degli alimenti, le linee di indirizzo riportano semplici regole comportamentali da osservare quando il bambino mangia al fine di garantire un pasto sicuro.

Oltre la preparazione degli alimenti:

Emerge la necessità di un approccio più ampio alla prevenzione del fenomeno, che non si limiti a insegnare alle famiglie (e ad altri soggetti rilevanti) quali sono gli alimenti pericolosi e come prepararli per minimizzare il rischio di soffocamento, ma che preveda interventi coordinati di programmazione sanitaria finalizzati a ridurre l'incidenza dei casi di soffocamento. In questo senso, l'American Academy of Pediatrics e la Canadian Paediatric Society forniscono delle linee di indirizzo che prevedono l'implementazione di attività educative su ampia scala, l'adozione di una normativa e di standard ad hoc, la promozione della ricerca sul fenomeno.

Tuttavia, nonostante la revisione effettuata porti alla luce differenti iniziative (sotto forma di linee di indirizzo) per la prevenzione del soffocamento da cibo, è preoccupante notare che, a parte rare eccezioni (come Stati Uniti e Svezia (24-28)), i governi ancora non abbiano intrapreso politiche orientate al controllo e alla prevenzione di questo fenomeno, malgrado la sua rilevanza dal punto di vista della salute pubblica.

### **Proposta di linee di indirizzo Italiane**

Le linee di indirizzo proposte sono state elaborate sulla base dei dati epidemiologici provenienti dalla letteratura internazionale e dai casi raccolti dal registro Susy Safe ([www.susysafe.org](http://www.susysafe.org)), oltre che sulla base dell'esperienza internazionale riguardo la prevenzione del problema. La produzione delle linee di indirizzo è stata effettuata tenendo conto del contesto sociale, politico, e culturale (es. abitudini alimentari, contesto normativo) italiano.

#### **Linee di indirizzo per un pasto sicuro: regole di preparazione e comportamentali**

Viene proposto un set di regole che riguardano la preparazione degli alimenti pericolosi e il comportamento da tenere durante il pasto al fine di minimizzare il rischio di soffocamento (Tabelle 1 e 2).

## Principali regole per un pasto sicuro

*Tabella 1. Preparazione degli alimenti. L'elenco non intende essere esaustivo, ma intende fornire una serie di esempi di alimenti pericolosi. L'attenzione deve essere estesa a tutti gli alimenti con le medesime caratteristiche di quelli elencati.*

<b>Alimenti pericolosi (categorie principali)</b>	<b>Età fino alla quale evitare l'alimento</b>	<b>Preparazione raccomandata</b>
Alimenti di forma tondeggiante (es. uva, ciliegie, olive, mozzarelline, pomodorini, polpettine)		Tagliare in pezzi piccoli (circa 5 mm). Prestare attenzione nel rimuovere i semi e i noccioli.
Alimenti di forma cilindrica (es. wurstel, salsicce, carote)		Tagliare prima in lunghezza (a listarelle) e poi in pezzi più piccoli (circa 5mm), MAI a rondelle. Prestare attenzione nel rimuovere eventuali budelli o bucce.
Arachidi, semi e frutta secca a guscio	4/5 anni	Se comunque somministrati, tritare finemente o ridurre in farina.
Cereali in chicchi (es. orzo, mais, grano) e muesli		Tritare finemente/Utilizzare i cereali sotto forma di farina anziché di chicchi interi (dopo l'anno i bambini non dovrebbero più mangiare farine).
Frutta disidratata (es. uvetta sultanina)		Mettere a bagno/ammorbidire e tagliare finemente.
Alimenti che si rompono in pezzi duri e taglienti (es. cracker e biscotti di consistenza molto dura)		Ridurre in farina/sbriciolare (dopo l'anno i bambini non dovrebbero più mangiare farine).
Burro di arachidi e altri alimenti della stessa consistenza		Spalmare uno strato sottile sul pane.
Pezzi di frutta e verdura cruda, o solo parzialmente cotta, con consistenza dura (es. mela) e/o fibrosa (es. sedano, ananas)		Cuocere fino a quando raggiungono una consistenza morbida, o grattugiare finemente. Prestare attenzione nel rimuovere eventuali semi, noccioli, filamenti, e bucce.
Verdure a foglia		Cuocere fino a quando raggiungono una consistenza morbida e tritare finemente. Qualora fossero consumate crude, sminuzzare finemente. Prestare attenzione nel rimuovere filamenti e nervature.
Carne, pesce		Cuocere fino a quando diventano morbidi e poi tagliare in pezzi piccoli. Prestare attenzione nel rimuovere nervature e filamenti, gli ossicini dalla carne, le lisce dal pesce.



Salumi e prosciutto		Tagliare in pezzi piccoli (massimo 1 cm) da somministrare singolarmente
Legumi (es. fagioli e piselli)		Cuocere fino a quando sono abbastanza morbidi da poterli schiacciare con una forchetta.
Formaggi a pasta filata		Tagliare finemente.
Alimenti (es. pane, biscotti) che contengano frutta secca, disidratata, cereali in chicchi		Tritare finemente o ridurre in farina.
Caramelle dure e gommose, gelatine, marshmallow, gomme da masticare, popcorn, sfoglie di patate fritte croccanti (e snack simili)	4/5 anni	

*Tabella 2. Regole comportamentali*

Il bambino deve mangiare a tavola, seduto con la schiena dritta.	Il bambino non deve mangiare mentre gioca, è distratto dalla tv o da videogiochi, corre o si trova in un veicolo in movimento (es. automobile).
Creare un ambiente rilassato e tranquillo.	Evitare distrazioni e non dare alimenti al bambino mentre sta piangendo o ridendo.
Provvedere alla sorveglianza/supervisione del bambino mentre mangia.	Mai lasciare il bambino da solo mentre sta mangiando.
Incoraggiare il bambino a mangiare lentamente, a fare bocconi piccoli e a masticare bene prima di deglutire.	Non forzare il bambino a mangiare.
Dare al bambino alimenti appropriati al suo livello di sviluppo.	Non dare alimenti difficili da masticare o inappropriati al grado di maturazione del bambino.

Come emerge chiaramente dalla revisione dell'esperienza internazionale, la prevenzione del soffocamento da cibo richiede una serie di azioni coordinate di programmazione sanitaria che coinvolgano tutti i soggetti rilevanti per il problema. Abbiamo quindi elaborato queste linee di indirizzo orientandole su specifici soggetti target che svolgono un ruolo chiave per la prevenzione del soffocamento da cibo.

### ***Industria alimentare e ristorazione***

- Nelle more di un'auspicabile adozione di una normativa comunitaria in proposito, prevedere l'apposizione, su base volontaria, di etichette chiaramente riconoscibili dal consumatore che segnalino il pericolo, sugli alimenti associati a rischio di soffocamento (elencati in Tabella 1);
- Adottare tutte le metodologie che permettano di eliminare, in fase di progettazione dei prodotti alimentari, tutte le caratteristiche che potrebbero associarli al rischio di soffocamento;
- Prevedere l'obbligatorietà per i ristoratori che forniscono cibo ad asili e scuole di rispettare le regole di preparazione degli alimenti pericolosi (Tab.1) e di garantire che i propri operatori siano consapevoli di quali sono gli alimenti pericolosi e di come prepararli. Nel caso sia previsto l'uso di posate in plastica (specie forchette e cucchiaini), prevedere che queste siano dure e resistenti;
- Nelle more di un'auspicabile adozione di una normativa in proposito, è fortemente raccomandato prevedere la presenza costante di personale che abbia seguito un corso di disostruzione delle vie aeree nelle strutture presso le quali vi sia la somministrazione di alimenti e che abbiano un elevato afflusso di utenza pediatrica.

### ***Popolazione generale, famiglie e adulti responsabili della cura dei bambini in particolare***

- Educazione al tema del soffocamento: è raccomandato alle famiglie e agli adulti responsabili della supervisione del bambino (es. educatori negli asili nido, nei centri estivi, nei dopo-scuola, insegnanti, baby-sitter) che conoscano le regole di preparazione degli alimenti e di comportamento a tavola per la prevenzione del soffocamento da cibo (esempio, nel caso di uso di posate in plastica, prevedere che queste siano dure e resistenti);
- Educazione al primo soccorso: è raccomandabile che le famiglie e gli adulti responsabili della supervisione del bambino acquisiscano conoscenze e competenze sulle manovre di disostruzione e la rianimazione cardio polmonare.

### ***Operatori del settore sanitario ed esperti di salute pubblica***

- Ricerca e sorveglianza del fenomeno mediante l'istituzione di un Centro di Monitoraggio nazionale. Il Centro di Monitoraggio viene identificato nel registro Susy Safe, base di dati internazionale, istituita nel 2004, con sede presso l'Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Università degli Studi di Padova;
- Pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, e ospedaliera, vista la loro presenza capillare nel territorio e il loro contatto diretto con la popolazione, devono essere impegnati, durante le attività di consulenza, a sensibilizzare le famiglie sul tema del rischio di soffocamento e a guidarle nel fare le scelte alimentari più appropriate per la salute del bambino.

### ***Istituzioni***

È raccomandato l'impegno delle istituzioni per rendere obbligatorio:

- l'introduzione di attività formative dedicate alla prevenzione del rischio di

- soffocamento da alimenti e all'insegnamento delle manovre di disostruzione in caso di inalazione e, possibilmente, di rianimazione cardio polmonare di base, nel piano dell'offerta formativa degli istituti di scuola secondaria di secondo grado alberghieri e turistici, di dietisti e nutrizionisti, medici, pediatri e altri operatori sanitari, nonché degli insegnanti in asili e scuole, fino alle secondarie di primo grado;
- l'attivazione di campagne di salute pubblica finalizzate alla sensibilizzazione sul tema e alla diffusione delle regole per garantire un pasto sicuro;
  - la sensibilizzazione sulla necessità di segnalazione dei casi di soffocamento da alimenti al Centro di Monitoraggio nazionale (vedi sopra).

## Bibliografia

1. Gregori D, Passali D. Foreign bodies injuries: a strong unique pathway linking ORL and public health. *International journal of pediatric otorhinolaryngology*. 2012;76 Suppl 1:S1.
2. Morrison A, Stone DH. Unintentional childhood injury mortality in Europe 1984–93: a report from the EURORISC Working Group. *Injury Prevention*. 1999;5(3):171-6.
3. Paulozzi LJ, Ballesteros MF, Stevens JA. Recent trends in mortality from unintentional injury in the United States. *Journal of Safety Research*. 2006;37(3):277-83.
4. Gregori D, Salerni L, Scarinzi C, Morra B, Berchiolla P, Snidero S, et al. Foreign bodies in the upper airways causing complications and requiring hospitalization in children aged 0-14 years: results from the ESFBI study. *European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies*. 2008;265(8):971-8.
5. Gregori D, Scarinzi C, Berchiolla P, Snidero S, Rahim Y, Stancu A, et al. The cost of foreign body injuries in the upper aero-digestive tract: need for a change from a clinical to a public health perspective? *International journal of pediatric otorhinolaryngology*. 2007;71(9):1391-8.
6. Snidero S, Soriani N, Baldi I, Zobec F, Berchiolla P, Gregori D. Scale-up approach in CATI surveys for estimating the number of foreign body injuries in the aero-digestive tract in children. *International journal of environmental research and public health*. 2012;9(11):4056-67.
7. Foltran F, Ballali S, Passali FM, Kern E, Morra B, Passali GC, et al. Foreign bodies in the airways: a meta-analysis of published papers. *International journal of pediatric otorhinolaryngology*. 2012;76 Suppl 1:S12-9.
8. Gregori D. The Susy Safe Project. *International journal of pediatric otorhinolaryngology*. 2006;70(9):1663-4.
9. Susy Safe Study Group. Susy Safe Website 2004 [Available from: <http://www.susysafe.org>].
10. van As ABS, Yusof AM, Millar AJ, Group SSW. Food foreign body injuries. *International journal of pediatric otorhinolaryngology*. 2012;76:S20-S5.

11. Altkorn R, Chen X, Milkovich S, Stool D, Rider G, Bailey CM, et al. Fatal and non-fatal food injuries among children (aged 0–14 years). *International journal of pediatric otorhinolaryngology*. 2008;72(7):1041-6.
12. Group SSW. The Susy Safe project overview after the first four years of activity. *International journal of pediatric otorhinolaryngology*. 2012;76:S3-S11.
13. Nichols BG, Visotcky A, Aberger M, Braun NM, Shah R, Tarima S, et al. Pediatric exposure to choking hazards is associated with parental knowledge of choking hazards. *International journal of pediatric otorhinolaryngology*. 2012;76(2):169-73.
14. Safe Kids Worldwide. Choking and Strangulation Prevention Tips. 2013.
15. Nacionwide Children's. Choking Hazard Safety. 2007.
16. Pediatrics AAo. Policy statement--prevention of choking among children. *Pediatrics*. 2010;125(3):601-7.
17. Cyr C, Committee IP. Preventing choking and suffocation in children. *Paediatrics & child health*. 2012;17(2):91.
18. Department of Health, Government of South Australia. Preventing choking on food: children under 4 years of age. 2011.
19. Ministry of Health. Food and Nutrition Guidelines for Healthy Infants and Toddlers (Aged 0–2): A background paper (4th Ed). 2008. Partially Revised December 2012.
20. U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services. Nutrition and Wellness Tips for Young Children: Provider Handbook for the Child and Adult Care Food Program. 2012.
21. U.S. Department of Agriculture. Feeding Infants: A Guide for Use in the Child Nutrition Programs. 2001.
22. U.S. Department of Agriculture. Building Blocks for Fun and Healthy Meals: A Meal Planner for the CACFP. 2000
23. U.S. Department of Agriculture. Infant nutrition and feeding. A guide for use in the WIC and CSF programs. Revised March 2009.
24. Swedish National Food Administration. Agreement Regarding Certain Marking of Peanut Packages (SLV Announcement No. M 3/81). 1981.
25. Swedish National Food Administration. The National Food Administration's Ordinance on Foods for Infants and Young Children (SLV FS1978;17, §15). 1978.
26. Food Choking Prevention Act of 2002. HR 5739, 107th Congr. 2002.
27. Food Choking Prevention Act of 2003. HR 2773, 108th Congr. 2003.
28. Food Choking Prevention Act. HR 3560, 109th Congr. 2005.

## Allegato tecnico

Linee di indirizzo internazionali considerate nella elaborazione delle linee di indirizzo

Nazione	Anno	Fascia di età a cui si rivolge la linea guida	Alimenti pericolosi	Linee di indirizzo per la preparazione degli alimenti	Regole comportamentali/Linee di indirizzo di programmazione sanitaria
<b>Nuova Zelanda (19)</b>	Pubblicato nel 2008, parzialmente revisionato nel 2012	Bambini di età inferiore ai 5 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimenti piccoli e duri (es. frutta a guscio, semi, popcorn, mela cruda e carote)</li> <li>- Alimenti piccoli di forma tonda (es. uva, ciliegie, uvetta, piselli, caramelle)</li> <li>- Alimenti con bucce/budelli o foglie (es. salsicce, pollo, lattuga, pesche)</li> <li>- Alimenti comprimibili (es. wurstel, marshmallow)</li> <li>- Creme spalmabili (es. crema di nocciole, burro di arachidi)</li> <li>- Alimenti fibrosi (es. sedano, ananas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non dare caramelle, marshmallow, gomme da masticare ai bambini di età inferiore ai 3 anni</li> <li>- Rimuovere budelli/bucce, filamenti e nervature</li> <li>- Cuocere gli alimenti fino a quando diventano di consistenza morbida</li> <li>- Spalmare finemente le creme spalmabili</li> <li>- Tagliare gli alimenti pericolosi in pezzi piccoli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisionare attivamente il bambino mentre mangia</li> <li>- Il bambino non deve giocare o correre mentre mangia</li> <li>- Il bambino deve mangiare seduto a tavola</li> <li>- Non forzare il bambino a mangiare</li> <li>- Imparare le basi del primo soccorso per essere in grado di intervenire in caso di soffocamento</li> <li>- Scegliere alimenti adatti al livello di sviluppo del bambino □</li> </ul>

<b>Stati Uniti (20)</b>	2012	Bambini di età inferiore ai 4 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimenti grandi quanto un nichelino</li> <li>- Alimenti indeformabili, lisci o scivolosi (es. uva, frutta in scatola, frutta a guscio, caramelle, gelatine)</li> <li>- Alimenti piccoli, secchi o duri (es. pezzi di frutta fresca, frutta a guscio, semi)</li> <li>- Alimenti appiccicosi o consistenti (es. pezzi di frutta e verdure cruda, pesce con lisce, gomme da masticare, caramelle gombose)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cucinare il cibo fino a quando diventa abbastanza morbido da poter essere schiacciato con una forchetta</li> <li>- Tagliare gli alimenti in pezzi piccoli</li> <li>- Rimuovere gli ossicini dalla carne, le lisce dal pesce</li> <li>- Rimuovere i semi e i noccioli</li> <li>- Spalmare finemente le creme spalmabili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il bambino deve stare seduto durante il pasto</li> <li>- È importante creare un ambiente tranquillo</li> <li>- Supervisionare il bambino mentre mangia</li> <li>- Incoraggiare il bambino a mangiare lentamente</li> <li>- Scegliere alimenti adatti al grado di sviluppo del bambino</li> <li>- Il bambino non deve mangiare quando si trova in automobile</li> </ul>
<b>Stati Uniti (American Academy of Pediatrics) (16)</b>	2010	Bambini di età inferiore ai 4 anni, anche se viene sottolineato il fatto che il problema del soffocamento da cibo rimane rilevante fino ai 14 anni di età	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimenti cilindrici e comprimibili che si possono adattare alle vie aeree alte (es. wurstel), caramelle dure, frutta a guscio, semi, uva, carote crude, mele, popcorn, cucchiariate di burro d'arachidi, marshmallow, gomme da masticare, salsicce</li> </ul>		<p>Linee di indirizzo rivolte all'FDA per la prevenzione del soffocamento da cibo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sorveglianza del fenomeno</li> <li>- Campagna pubblicitaria di sensibilizzazione al tema</li> <li>- Etichettatura che renda riconoscibili gli alimenti pericolosi</li> <li>- Richiamo dal mercato degli alimenti che pongono un rischio di soffocamento inaccettabile</li> </ul>



					<p>Ulteriori linee di indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I professionisti della salute devono fornire informazioni per la prevenzione del soffocamento da cibo alle famiglie</li> <li>- Qualora possibile, l'industria alimentare dovrebbe ridisegnare i prodotti pericolosi</li> </ul>
<b>Canada (Canadian Paediatric Society) (17)</b>	2012	Bambini di età inferiore ai 4 anni	Alimenti piccoli, tondi o di forma cilindrica (es. wurstel, frutta a guscio, semi, caramelle dure)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alimenti da evitare nei bambini di età inferiori ai 4 anni: caramelle dure e gommose, gomme da masticare, frutta a guscio, semi di girasole, pesce con lische, spiedini</li> <li>-Alimenti che possono essere dati ai bambini se adeguatamente preparati: uva, wurstel e carote (devono essere tagliati in lunghezza); carote crude, mele (devono essere tagliati o finemente grattugiati)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sorveglianza del fenomeno</li> <li>- Adozione di una normativa adeguata</li> <li>- Modifica delle caratteristiche degli alimenti pericolosi</li> <li>- Counselling alle famiglie e campagna di prevenzione del soffocamento</li> </ul>

<b>Stati Uniti (22)</b>	2000	Bambini di età inferiore ai 4 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimenti piccoli, secchi o duri (es. frutta a guscio, semi, popcorn, pezzettini di verdura cruda)</li> <li>- Alimenti appiccicosi o consistenti (es. creme spalmabili, marshmallow, gomme da masticare)</li> <li>- Alimenti indeformabili, lisci o scivolosi (es. wurstel, caramelle dure, ciliegie)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuocere gli alimenti fino a quando acquisiscono una consistenza morbida</li> <li>- Tagliare gli alimenti tondi in lunghezza</li> <li>- Tagliare gli alimenti in pezzi piccoli</li> <li>- Rimuovere ossicini, lische, semi e noccioli</li> <li>- Spalmare finemente il burro d'arachidi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il bambino deve essere mantenuto tranquillo e seduto durante il pasto</li> <li>- Servire porzioni piccole</li> <li>- Incoraggiare il bambino a mangiare lentamente e a masticare bene prima di deglutire</li> </ul>
<b>Stati Uniti (21)</b>	2001	La guida è rivolta ai bambini di età inferiore all'anno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimenti piccoli, secchi o duri (es. popcorn, frutta a guscio, pezzettini di frutta e verdura)</li> <li>- Alimenti appiccicosi o consistenti (es. frutta a guscio, burro d'arachidi, carne, marshmallow, gomme da masticare)</li> <li>- Alimenti indeformabili, lisci o scivolosi (es. wurstel, caramelle dure, ciliegie)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuocere gli alimenti fino a quando acquisiscono una consistenza morbida</li> <li>- Tagliare il cibo in pezzi piccoli</li> <li>- Rimuovere ossicini, lische, semi e noccioli</li> <li>- Tagliare gli alimenti tondi in lunghezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il bambino deve stare seduto tranquillo mentre mangia</li> <li>- Servire porzioni piccole</li> <li>- Incoraggiare il bambino a mangiare lentamente e a masticare bene prima di deglutire</li> </ul>

<b>Stati Uniti (23)</b>	Revisione del 2009	La guida è rivolta ai bambini di età inferiore all'anno	Grossi pezzi di carne, wurstel, pesce con lisce, grossi pezzi di formaggio, frutta a guscio e semi, creme spalmabili, chicchi di mais, ciliegie e pomodorini, verdure cruda (o solo parzialmente cotta), uva, frutta con semi o noccioli, pezzi di frutta in scatola, popcorn, gomme da masticare, caramelle dure e gommosi	Dare ai bambini piccoli (di età inferiore all'anno) alimenti che si sciolgono facilmente in bocca a contatto con la saliva e che non richiedono di essere masticati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisionare attivamente il bambino durante il pasto</li> <li>- Creare un ambiente tranquillo</li> <li>- Incoraggiare il bambino a mangiare lentamente</li> <li>- Evitare la somministrazione, prima dei pasti, di sostanze che leniscono il dolore alle gengive</li> <li>- Non dare da mangiare al bambino quando si trova in automobile</li> </ul>
<b>Australia Meridionale (18)</b>	2011	Bambini di età inferiore ai 4 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimenti con budelli/bucce (es. wurstel)</li> <li>- Alimenti di forma tonda (es. uva)</li> <li>- Alimenti con noccioli o semi (es. ciliegie)</li> <li>- Alimenti duri o croccanti (es. crackers)</li> <li>- Alimenti che devono essere masticati a lungo e/o duri (es. carne)</li> <li>- Alimenti con ossicini o lisce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimuovere gli ossicini, le lisce, i semi, i noccioli, le bucce/budelli</li> <li>- Tagliare gli alimenti in pezzi piccoli</li> <li>- Non dare patatine di mais, caramelle dure o gommosi, frutta a guscio, crackers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenere il bambino calmo</li> <li>- Il bambino deve sedere con la schiena dritta</li> <li>- Supervisionare attivamente il momento del pasto</li> <li>- Incoraggiare il bambino a mangiare lentamente e mai forzarlo a mangiare</li> </ul>

## LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2020, n.11

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Diffusione tecniche di pronto intervento per la disostruzione pediatrica'
Oggetto	Diffusione tecniche di pronto intervento per la disostruzione pediatrica'
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.74 del 31 ottobre 2020
Catalogazione	37.Tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, servizio sanitario, alimentazione

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito della propria competenza in materia di politiche socio-sanitarie, promuove la massima diffusione delle tecniche salvavita, con particolare riferimento a quelle di disostruzione delle vie aeree ed alle manovre di rianimazione cardiopolmonare nei neonati e nei bambini da zero a dieci anni, in ambiente extra-ospedaliero, mediante percorsi formativi e informativi su tali tecniche, rivolti al maggior numero di persone.
2. La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con l'Asrem, con la Federazione Italiana dei Medici Pediatri del Molise, con le associazioni e con i portatori di interesse che si occupano della difesa e della tutela dei diritti dell'infanzia, tutte le iniziative volte a prevenire la morte per soffocamento accidentale dei bambini da zero a dieci anni, nonché a sensibilizzare la formazione del personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia riguardo le tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e le manovre di rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base.
3. La Regione promuove presso le istituzioni scolastiche, anche attraverso enti che si avvalgono di istruttori e formatori idoneamente certificati, opportune campagne di sensibilizzazione e diffusione delle linee guida sulle tecniche di cui al comma 1, rivolte al personale docente e non docente, educatori, genitori e studenti. Tali campagne non comportano oneri aggiuntivi al bilancio regionale.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 vengono raggiunti mediante campagne informative ed educative rivolte a genitori di bambini in età infantile ed al personale docente, non docente ed ai collaboratori operanti negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia della regione, tramite percorsi formativi da svolgersi all'interno di ciascun presidio ospedaliero del territorio regionale o in altre sedi opportune.

Art. 2  
(Destinatari)

1. Le norme di cui alla presente legge sono rivolte principalmente ai soggetti che hanno in custodia minori e che operano negli ambiti frequentati dagli stessi.

Art. 3  
(Obblighi e premialità)

1. La Regione prevede, nel rispetto dei vincoli imposti dal Piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria e sulla base degli indirizzi del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano stesso, una specifica premialità nei criteri dei bandi a favore delle scuole dell'infanzia, asili nido, nonché di tutte le scuole dell'obbligo, società sportive e palestre, che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree.
2. La Regione prevede un apposito piano di sensibilizzazione volto a garantire, negli orari di esercizio dell'attività di mensa, la presenza di almeno un soggetto appartenente al personale docente o non docente in possesso di conoscenze teoriche e pratiche in materia di manovre pediatriche di disostruzione e di prevenzione del soffocamento causato da ingestione di cibo e l'esposizione di tabelle illustrative delle corrette manovre pediatriche di disostruzione delle vie aeree e quelle raffiguranti i cibi maggiormente responsabili delle ostruzioni delle vie aeree, se non tagliati in modo appropriato.

Art. 4  
(Campagne di educazione ed informazione)

1. La Regione si impegna a promuovere campagne di educazione ed informazione con la finalità di sensibilizzare le istituzioni scolastiche, il personale docente e non docente, i genitori sulle tecniche di disostruzione pediatrica.
2. Per le iniziative di cui al comma 1, la Regione promuove la stipula di apposito protocollo d'intesa con l'ASReM unica oppure con i tre Distretti di Campobasso – Isernia e Termoli, con l'Ufficio Scolastico Regionale, con le singole istituzioni scolastiche, con la Croce Rossa Italiana, con la Federazione Italiana dei Medici Pediatri del Molise e con tutti i soggetti portatori di interesse fra cui le associazioni no profit che si occupano di difesa e tutela dei diritti dell'infanzia.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione si impegna a sostenere tramite le strutture dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale la campagna di comunicazione dell'iniziativa e a realizzare la stampa del materiale informativo da distribuire nelle giornate formative. L'attuazione della presente attività non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
4. Per la realizzazione delle giornate formative da parte dei soggetti attuatori di cui al comma 2, la Regione stipula apposito protocollo d'intesa senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 5  
(Organizzazione dei corsi di formazione)

1. Gli operatori individuati mediante il protocollo d'intesa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, tramite il proprio personale dipendente o volontario, organizzano i corsi di formazione mettendo a disposizione un istruttore ogni cinque partecipanti al corso di formazione.
2. Il programma del corso è organizzato in una sola giornata così suddivisa:
  - a) una parte teorica con spiegazione e proiezione di slide, riguardo le tecniche di disostruzione pediatrica di base e la rianimazione cardiopolmonare pediatrica, in linea con gli iter formativi elaborati dalla Task Force Nazionale Rianimazione Cardiopolmonare PBL5-D della Croce Rossa Italiana nel 2009 e successivi aggiornamenti;
  - b) una parte pratica con esercitazioni simulate su manichini 'pediatrico' e 'lattante', per i diversi casi di ostruzione parziale e totale per bambini o lattanti coscienti ed incoscienti.
3. Al termine del corso di formazione, il personale formato riceverà un certificato di partecipazione rilasciato dagli operatori di cui all'articolo 4.

Art. 6  
(Regolamento)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito regolamento le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 7  
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dall'ASReM, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi. A tal fine, con riferimento alle attività e agli interventi previsti dall'articolo 4, la relazione deve contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:
  - a) quanti corsi sono stati realizzati e quali esiti hanno prodotto;
  - b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;
  - c) quale è stato il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;

- 
- d) quale è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;  
e) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte.  
2. Il contenuto della relazione viene presentato al Consiglio regionale e reso pubblico mediante il sito web del Consiglio regionale.

Art. 8  
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9  
(Clausola di salvaguardia)

1. Le norme della presente legge non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi.

Art. 10  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

## Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 3 agosto 2020, n. 39

Titolo: Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare nonché delle tecniche di primo soccorso

Pubblicazione: [\(B.U. 6 agosto 2020, n. 71\)](#)

Stato: Vigente

Tema: [SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'](#)

Settore: [SANITA'](#)

Materia: [Disposizioni generali](#)

## Sommario

[Art. 1 \(Finalità\)](#)

[Art. 2 \(Destinatari\)](#)

[Art. 3 \(Percorsi formativi ed informativi e campagne di comunicazione\)](#)

[Art. 4 \(Premialità\)](#)

[Art. 5 \(Giornata regionale sulle tecniche di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare\)](#)

[Art. 6 \(Disposizioni attuative\)](#)

[Art. 7 \(Clausola valutativa\)](#)

[Art. 8 \(Norma finanziaria\)](#)

[Art. 9 \(Disposizioni transitorie\)](#)

### **Art. 1** (Finalità)

1. La Regione, nell'ambito della prevenzione primaria, promuove la massima diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, quali la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica al fine di prevenire la morte per soffocamento accidentale e la rianimazione cardiopolmonare secondo gli specifici protocolli BLS - Basic Life Support (Supporto di Base delle Funzioni Vitali) e BLS-D - Basic Life Support and Defibrillation (Supporto di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione); promuove, altresì, la massima diffusione delle tecniche di primo soccorso.
2. La Regione promuove percorsi formativi ed informativi, nonché campagne di comunicazione e sensibilizzazione volti a preparare il maggior numero di persone sulle tecniche previste al comma 1.

### **Art. 2** (Destinatari)

1. Gli interventi previsti da questa legge sono rivolti alle famiglie dei minori nonché, d'intesa con le istituzioni scolastiche, al personale scolastico docente e non docente, operante nel territorio regionale presso:
  - a) le scuole per l'infanzia;
  - b) i servizi socio educativi per l'infanzia;
  - c) le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
2. Nelle scuole secondarie di secondo grado possono essere attivati dalla Regione, d'intesa con le istituzioni scolastiche, corsi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare di base rivolti agli studenti frequentanti l'ultimo anno.

### **Art. 3** (Percorsi formativi ed informativi e campagne di comunicazione)

1. La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con l'ASUR, con l'Ufficio scolastico regionale, con le singole istituzioni scolastiche e formative, con gli enti del Terzo settore che svolgono attività in ambito sanitario, con le Associazioni dei medici pediatri, nonché con i Comuni, percorsi formativi ed informativi sulle tecniche previste da questa legge e, in particolare, sulle tecniche salvavita di cui al comma 1 dell'articolo 1, rivolti al personale docente e non docente e alle famiglie. I corsi di formazione sono tenuti dai centri di formazione accreditati che svolgono corsi di primo soccorso BLS e BLS-D.
2. La Regione, anche in collaborazione con l'ASUR, attiva campagne di comunicazione, al fine di sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente e le famiglie sulla conoscenza delle tecniche previste da questa legge. A tal fine, prima dell'inizio di

Questo sito utilizza cookie propri per il corretto funzionamento delle pagine web. Per maggiori informazioni consultare l'informativa completa sui cookie e la Privacy policy di questo sito web. La chiusura del presente banner con il simbolo X mantiene le impostazioni di default (e quindi l'installazione dei soli cookie

tecnici). [Accetta solo cookie tecnici](#)

**Art. 4**  
(Premialità)

1. La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole per l'infanzia, dei soggetti che gestiscono i servizi socio educativi per l'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche previste da questa legge, con priorità per quelli riguardanti le tecniche salvavita di cui al comma 1 dell'articolo 1.

**Art. 5**  
(Giornata regionale sulle tecniche di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare)

1. La Regione istituisce la Giornata regionale dedicata alla diffusione della conoscenza delle tecniche di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare, da celebrarsi ogni anno il 23 aprile.

**Art. 6**  
(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, definisce le modalità attuative di questa legge.

**Art. 7**  
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione contenente in particolare:

- a) i dati relativi alla quantità di corsi realizzati e alla partecipazione ai medesimi;
- b) il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e a livello di partecipazione raggiunto;
- c) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
- d) le eventuali criticità riscontrate e le soluzioni adottate.

**Art. 8**  
(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede per l'anno 2020 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA".
3. A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

**Art. 9**  
(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale adotta le disposizioni attuative di cui all'articolo 6 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

## Disposizioni per promuovere la conoscenza delle tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare anche con l'impiego del defibrillatore nonché delle tecniche di primo soccorso

**Numero della legge:** 27

**Data:** 5 dicembre 2019

**Numero BUR:** 99

**Data BUR:** 10/12/2019

### Art. 1

#### (Oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni per diffondere la conoscenza delle tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree, con particolare attenzione alla prevenzione del soffocamento accidentale nei bambini, della rianimazione cardiopolmonare anche con l'impiego del defibrillatore in ambiente extra ospedaliero, nonché delle tecniche di primo soccorso.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge prevede un Piano triennale di interventi per la promozione delle tecniche salvavita in ambiti familiari, scolastici, sportivi e ricreativi nonché in altri luoghi aperti al pubblico, con elevato flusso di persone e ad alta capacità di aggregazione, diretti alla realizzazione di campagne informative ed educative di sensibilizzazione e di prevenzione primaria e all'attivazione di corsi formativi e di aggiornamento sulle tecniche salvavita di disostruzione delle vie aeree, di rianimazione cardiopolmonare con l'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno o di altro tecnologicamente più avanzato, se previsto dalla normativa vigente in materia, nonché sulle tecniche di primo soccorso, con il coinvolgimento attivo dei soggetti che quotidianamente lavorano e vivono a contatto con i minori anche allo scopo di preparare il maggior numero di persone alle tecniche salvavita e di primo soccorso.

### Art. 2

#### (Ambiti di intervento)

1. La Regione, per assicurare, con sempre maggiore efficacia ed efficienza, su tutto il territorio regionale, la prevenzione delle morti per soffocamento da cibo o da corpo estraneo e quelle per arresto cardiaco, in età adulta e pediatrica, si impegna a: **(1)**

a) promuovere e organizzare campagne di informazione ed eventi per diffondere una cultura della prevenzione diretta alla divulgazione della conoscenza degli alimenti pericolosi per i bambini, delle modalità che garantiscono massima sicurezza nell'ingestione degli alimenti e delle manovre di disostruzione delle vie aeree, nonché delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare con l'uso del defibrillatore semiautomatico esterno o di altro tecnologicamente più avanzato, se previsto dalla normativa vigente in materia, per le persone adulte e in età pediatrica (BLS-D/PBLS-D) e delle tecniche di primo soccorso;

b) promuovere la divulgazione di video e infografiche informativi e dimostrativi delle tecniche di cui alla lettera a) sui siti istituzionali delle aziende sanitarie locali e delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso altri canali di comunicazione web e social network;

c) promuovere e sostenere in ambito scolastico, sportivo e ricreativo, nonché nelle medie e grandi strutture di vendita, negli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti e nei mercati, con elevato flusso di persone, la formazione e l'aggiornamento sulle manovre e sulle tecniche di cui alla lettera a) degli educatori, del personale docente, degli istruttori, dei genitori e dei familiari, degli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado e gli istituti formativi di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e



successive modifiche, nonché del personale addetto alla sicurezza e degli operatori dei vari settori;

d) promuovere e sostenere l'applicazione delle linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica, predisposte dal Ministero della salute, nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e in tutti i servizi pubblici e privati in cui siano somministrati alimenti ai bambini, anche mediante l'esposizione di tabelle illustrative delle manovre di disostruzione delle vie aeree e raffiguranti i cibi maggiormente responsabili delle ostruzioni delle vie aeree;

e) promuovere e sostenere, anche mediante i bandi di gara, specifici corsi formativi e di aggiornamento per gli operatori che svolgono attività lavorativa nelle mense dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e primarie, dei centri ricreativi, diretti alla conoscenza e alla preparazione degli alimenti pericolosi per i bambini e all'apprendimento delle manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree, al fine di ridurre al minimo il rischio di soffocamento;

f) promuovere nelle mense di cui alla lettera e), durante la somministrazione dei pasti, la presenza di almeno un soggetto, appartenente al personale docente o non docente, che sia in possesso di un attestato di conseguimento delle tecniche di salvavita e di primo soccorso;

g) promuovere e sostenere, in attuazione della normativa statale vigente in materia, una diffusione e un utilizzo capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia, in ambiente extra ospedaliero e, in particolare, in ambiti in cui non sia prevista la presenza obbligatoria degli stessi, privilegiando luoghi in cui si pratica l'attività sportiva e quelli con particolare afflusso di pubblico e/o distanti dalle sedi del sistema di emergenza;

h) promuovere una diffusione e un utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia, in tutte le farmacie, anche in considerazione della loro capillare distribuzione sul territorio;

i) promuovere nelle strutture che organizzano e svolgono corsi di preparazione al parto, negli studi dei pediatri di libera scelta, nei reparti di pediatria degli ospedali regionali e nei centri vaccinali la divulgazione di materiale informativo nonché corsi formativi per i genitori sulle tecniche di disostruzione, di rianimazione cardiopolmonare pediatrica e di primo soccorso;

l) promuovere la diffusione della cultura e della prevenzione primaria e secondaria nel contesto dei bilanci di salute dei pediatri di libera scelta;

m) promuovere e sostenere iniziative, dirette principalmente ai genitori di bambini in età pediatrica, agli operatori di comunità infantili, agli operatori di assistenza agli anziani e agli operatori dei centri per le famiglie e dei consultori familiari, finalizzate alla corretta individuazione e valutazione delle molteplici situazioni di rischio ambientale e comportamentale, in grado di determinare il soffocamento accidentale, nonché all'apprendimento, anche tramite esercitazioni pratiche, delle corrette condotte da adottarsi per la loro prevenzione e rimozione.

2. Al fine di realizzare gli interventi del presente articolo, oltre a quanto stabilito dall'articolo 3, la Regione promuove protocolli di intesa con i ministeri competenti in materia di salute e istruzione, con le istituzioni scolastiche e formative nonché con gli enti del Terzo settore che si occupano di prevenzione e formazione sulle tecniche salvavita e di primo soccorso.

### Art. 3

#### **(Piano triennale degli interventi per la promozione delle tecniche salvavita e di primo soccorso)**

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia, il Piano triennale degli interventi per la promozione delle tecniche salvavita e di primo soccorso, di seguito denominato Piano triennale.

2. (2)

3. (2)

**Art. 4****(Programmazione per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni)**

1. Nell'ambito del Piano triennale la Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009), definisce per ciascuna annualità:

- a) il numero dei defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia, da acquistare;
- b) i luoghi, gli eventi, le strutture e i mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare attenzione alle aree del territorio regionale con minore diffusione di defibrillatori e a quelle con maggiore afflusso di pubblico;
- c) il numero delle persone da formare;
- d) i contenuti dei corsi formativi e di aggiornamento sull'impiego dei defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia;
- e) le modalità per il monitoraggio sul funzionamento e sulla manutenzione dei defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia.

**Art. 5****(Formazione e aggiornamento sulle tecniche salvavita e di primo soccorso)**

1. I corsi formativi e di aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 2, sono realizzati dai soggetti iscritti nel registro degli enti riconosciuti dall'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria (ARES 118) quali centri di formazione autorizzati ad erogare corsi BLS-D/PBLS-D nella Regione con il rilascio dell'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno o di altro tecnologicamente più avanzato, se previsto dalla normativa vigente in materia, corsi diretti alla prevenzione del soffocamento da cibo o da corpo estraneo e all'acquisizione delle manovre di disostruzione delle vie aeree nonché corsi sulle tecniche di primo soccorso, le cui modalità di svolgimento e i contenuti sono approvati dall'ARES 118.

2. L'ARES 118 provvede al riconoscimento dei centri di formazione di cui al comma 1 nel rispetto della normativa vigente e in particolare dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2015 sul documento di "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) – ai sensi del DM 18 marzo 2011".

3. L'ARES 118 provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei centri di formazione, del registro dei formatori e di quello dei soggetti autorizzati all'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia.

4. L'ARES 118 provvede alla verifica della sussistenza del possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i centri di formazione, per i formatori e per i soggetti di cui al comma 3.

5. I soggetti detentori di defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia, comunicano il possesso del dispositivo e il luogo ove è posizionato all'ARES 118, secondo modalità da quest'ultima determinate, al fine di consentire la tenuta e l'aggiornamento di un registro regionale dei medesimi defibrillatori, da istituire sulla base dei criteri e delle modalità individuati con deliberazione della Giunta regionale.

**Art. 6****(Premialità)**

1. La Regione, nei bandi finalizzati all'erogazione di contributi o di ulteriori benefici comunque denominati, prevede specifiche premialità per i soggetti che abbiano realizzato interventi ai sensi della presente legge o che comunque abbiano realizzato corsi formativi e di aggiornamento sulle tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare con l'impiego del defibrillatore, avvalendosi dei centri di formazione di cui all'articolo 5.
2. Ai fini di cui comma 1, la Giunta regionale adotta un atto di indirizzo nei confronti delle strutture regionali competenti in ordine alla predisposizione dei bandi regionali.

**Art. 7****(Relazione)**

1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, presenta alla commissione consiliare competente in materia di salute e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione sullo stato di attuazione della stessa e, in particolare, sugli interventi realizzati per la promozione delle tecniche salvavita e di primo soccorso nonché sull'efficacia degli stessi.

**Art. 8****(Clausola di salvaguardia)**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione, con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.
2. L'applicazione della presente legge non comporta ulteriori oneri per il servizio sanitario regionale.

**Art. 9****(Abrogazioni)**

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) l'articolo 112 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo agli aiuti regionali per la diffusione dei defibrillatori;
  - b) l'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a disposizioni e promozione della diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, delle tecniche salvavita e per la disostruzione pediatrica;
  - c) il comma 46, dell'articolo 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2017.

**Art. 10****(Disposizioni finanziarie)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) (3)

b) per gli interventi di cui agli articoli 2, comma 1, lettera g), e 4, mediante l'istituzione, rispettivamente:

1) nel programma 07 della missione 13, titolo 1, del "Fondo per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni – parte corrente", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per gli anni 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

2) nel programma 05 "Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari" della missione 13, titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni-parte in conto capitale", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per gli anni 2020-2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

## Art. 11

### (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

#### Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 22, comma 58, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(2) Comma abrogato dall'articolo 22, comma 58, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(3) Lettera abrogata dall'articolo 22, comma 58, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

**Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.**

§ 4.1.62 - L.R. 20 dicembre 2018, n. 28.

**DIFFUSIONE DELLE TECNICHE IN MATERIA DI  
DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E DI  
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE**

(Bollettino Ufficiale n. 19, del 21/12/2018 )

**CAPO I  
PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1.**

*(Diffusione di tecniche salvavita)*

1. La Regione Liguria favorisce la diffusione della conoscenza delle procedure idonee per effettuare la disostruzione delle vie aeree soprattutto in età pediatrica, delle tecniche salvavita di rianimazione cardiopolmonare al fine di prevenire la morte per soffocamento accidentale sia di soggetti in età pediatrica che di adulti. A tal fine promuove azioni di sensibilizzazione attraverso campagne informative ed educative, nonché percorsi formativi rivolti a coloro che abbiano in custodia i minori o che operino in ambiti frequentati da minori.

2. La Regione valorizza l'attività dei soggetti del Terzo Settore che operano in ambito sociosanitario per la sensibilizzazione e la promozione della cultura delle tecniche salvavita e di disostruzione delle vie aeree.

**Art. 2.**

*(Destinatari)*

1. Le norme contenute nella presente legge sono rivolte alle famiglie dei minori, al personale scolastico docente e non docente e ai collaboratori che operano:

- a) nei servizi educativi per l'infanzia;
- b) negli asili nido pubblici e privati;
- c) nelle scuole per l'infanzia;
- d) nelle scuole dell'obbligo;
- e) nelle scuole secondarie di secondo grado.

2. Nelle scuole secondarie di secondo grado possono essere attivati dalla Regione, d'intesa con le istituzioni scolastiche, corsi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare di base rivolte agli studenti frequentanti l'ultimo anno.

3. Le iniziative di cui alla presente legge possono, inoltre, essere estese a:

- a) operatori del Terzo Settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni che operino in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- b) operatori in campo sociosanitario;
- c) operatori e soggetti coinvolti nelle attività delle associazioni sportive dilettantistiche.

**Art. 3.**

*(Campagne informative ed educative)*

1. La Regione promuove campagne informative ed educative per favorire e diffondere la cultura della rianimazione cardiopolmonare, della disostruzione delle vie aeree e degli elementi di primo soccorso.

2. La Regione, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le associazioni dei medici pediatri, le associazioni di

volontariato, i soggetti pubblici o privati che si occupano di infanzia e i rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche, organizza incontri, convegni e manifestazioni o collabora alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione organizzate da soggetti esterni, diffondendo informazioni utili per la prevenzione di cui al comma 1.

3. Al fine di raggiungere la massima diffusione delle tecniche salvavita, la Regione promuove campagne di informazione e di educazione, anche avvalendosi delle strutture regionali, dell'ufficio stampa, del sito internet istituzionale, nonché collabora per la realizzazione degli interventi formativi da parte dei soggetti di cui al comma 2, previa stipula di protocolli di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

**Art. 4.**

*(Premialità)*

1. La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e la rianimazione cardiopolmonare tenuti dai centri di formazione che risultano accreditati dalla Regione Liguria.

**Art. 5.**

*(Iniziative di formazione)*

1. La Regione promuove iniziative di formazione in materia di tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree principalmente in ambito pediatrico e di rianimazione cardiopolmonare, di uso di defibrillatori e degli elementi di primo soccorso.

2. I corsi formativi per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero sono svolti da tutti i soggetti qualificati e dai centri di formazione accreditati dalla Regione Liguria.

3. I corsi sono realizzati secondo le disposizioni statali vigenti e le linee guida internazionali scientificamente riconosciute.

**Art. 6.**

*(Forme di collaborazione)*

1. Al fine della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione promuove forme di collaborazione e favorisce la stipula di intese con le istituzioni scolastiche, le associazioni dei medici pediatri, le associazioni di volontariato e i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 2.

2. Per la realizzazione dei corsi formativi di cui all'articolo 4, la Regione promuove la stipula di convenzioni e intese con i soggetti e i centri di formazione accreditati.

**CAPO II**

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO  
DELL'ORDINAMENTO REGIONALE**

**Art. 7.**

*(Modifica alla legge regionale 2 settembre 1976, n. 26  
(Assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia, all'età  
evolutiva))*

1. Dopo l'ultimo capoverso del primo comma dell'articolo 8 della l.r. 26/1976 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“ – conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione

*primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, di rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.”.*

**Art. 8.**

*(Ulteriore requisito per l’accreditamento delle strutture sociali e sociosanitarie)*

1. Ai fini dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private) e successive modificazioni e integrazioni si tiene conto tra gli ulteriori requisiti da prevedere nei successivi aggiornamenti delle procedure di accreditamento, della qualificazione del personale, con particolare riferimento alla conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica, di rianimazione cardiopolmonare, dell’uso del defibrillatore e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.

**Art. 9.**

*(Modifica alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari))*

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

*“l bis) promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza da parte degli utenti e degli operatori del sistema regionale integrato degli interventi sociali e sociosanitari delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e rianimazione cardiopolmonare, dell’uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso.”.*

**Art. 10.**

*(Modifica alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e promozione))*

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

*“j bis) la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso.”.*

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

*“5 bis. La Regione promuove la conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, a favore del personale docente e non docente, delle famiglie e degli studenti.”.*

**CAPO III**

**DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE**

**Art. 11**

*(Clausola valutativa)*

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa valuta

l’attuazione della presente legge e i risultati conseguiti nella realizzazione delle finalità descritte all’articolo 1. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi, contenente in particolare:

a) i dati relativi alla quantità di corsi realizzati ai sensi dell’articolo 5 e alla partecipazione ai medesimi;

b) il grado di diffusione delle iniziative informative ed educative di cui all’articolo 3 svolte sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;

c) il ruolo svolto dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi ai sensi dell’articolo 6;

d) le modalità di utilizzo dei contributi e delle premialità erogate in attuazione dell’articolo 4;

e) eventuali criticità riscontrate e soluzioni adottate.

**Art. 12.**

*(Norma finale)*

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.

**Art. 13.**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 40.000,00 per l’anno 2019, si provvede con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” del bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021.

2. Agli oneri derivanti per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio nei limiti delle disponibilità di risorse della Missione e del Programma individuate al comma 1.



Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19

## Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

*(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )*

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

### TITOLO I

#### *Disposizioni generali*

#### **Art. 1**

##### ***(Ambito di applicazione)***

1. La Regione con la presente legge, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, esercita la potestà concorrente in materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.
2. Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione, nonché all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative.

#### **Art. 2**

##### ***(Finalità e principi)***

1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.
2. La Regione indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento, assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative, nonché il sostegno per il successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
3. La Regione tutela il valore dell'identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendo la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita.
4. La Regione favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni.
5. La Regione garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché

l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

**6.** La Regione favorisce l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e promuove specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera.

**6 bis.** La Regione orienta la programmazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione alla lotta alla dispersione scolastica, all'occupabilità delle persone e alla competitività del sistema economico regionale.**(1)**

**6 ter.** La Regione promuove l'integrazione scuola lavoro e l'apprendistato come modalità formative prioritarie per l'apprendimento permanente.**(1)**

**7.** La Regione promuove il raccordo del sistema d'istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'università e l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, riconosce il valore del partenariato territoriale e sostiene la costituzione di reti fra sistema educativo e sistema economico, finalizzate a realizzare filiere settoriali per l'occupabilità e l'occupazione.**(2)**

### **Art. 3**

#### ***(Valorizzazione dell'autonomia scolastica)***

**1.** La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne supporta l'azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.

**2.** Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione promuove la costituzione di reti e di altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.

**[2 bis.** Al fine di realizzare l'incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l'offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell'ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall'anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica.]**(3)**

**2 ter.** E' ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.**(4)**

**2 quater.** Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'intesa di cui al comma 2 bis.**(5)**

**2 quinquies.** La Giunta regionale relaziona semestralmente sulla sperimentazione alla commissione consiliare competente.**(6)**

### **Art. 4**

#### ***(Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)***

**1.** La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro, valorizzando in particolare il ruolo del Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'art. 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).



2. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di cui all'art. 8 della l.r. 22/2006, la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali alla elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche formative regionali.

**Art. 5**  
**(Ruolo della Regione)**

1. Spettano alla Regione in particolare:

- a) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;
- b) programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e assegnazione dei relativi contributi;
- b bis) programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome ed assegnazione dei relativi contributi;**(7)**
- c) vigilanza, controllo e verifica del sistema di istruzione e formazione professionale;
- d) determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità;
- e) **(8)**
- f) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative;
- f bis) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti del sistema socio-sanitario; **(9)**
- f ter) la promozione e il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.**(10)**

**1 bis.** Nei servizi di cui al comma 1, lettera f bis), rientrano l'assistenza alla comunicazione, il servizio tiflogico e la fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici.**(11)**

2. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, regola, altresì, il sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema.

3. In fase di prima attuazione, la continuità del funzionamento del servizio di istruzione è assicurata anche attraverso atti negoziali con gli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

4. Con provvedimento organizzativo della Giunta regionale sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l'esercizio di funzioni e attività previste dalla presente legge, tenuto conto di risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite dallo Stato, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione.

**4 bis.** La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o con l'Ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative, percorsi informativi e formativi, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, tenuti dai centri di formazione BLSR riconosciuti dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).**(12)**

**4 ter.** La Regione, tramite campagne di comunicazione, sensibilizza le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente, i genitori e gli studenti sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche sopracitate, tenuti dai centri di formazione BLSR riconosciuti da AREU.**(12)**

**4 quater.** La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione

primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.(12)

**4 quinquies.** La Regione promuove, sulla base di protocolli di intesa con il Ministero dell'Istruzione o con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'attivazione di un servizio psico-pedagogico per l'innovazione didattica e per il benessere della persona erogato congiuntamente da psicologi e pedagogisti, di supporto alla dirigenza scolastica e rivolto agli studenti e alle loro famiglie, al personale docente e non docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il servizio opera in ambito psicologico e pedagogico, previene e interviene in situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, difficoltà e disagio relazionale e di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, e promuove la competenza emotiva, cognitiva e relazionale, l'orientamento, il benessere e il pieno sviluppo della comunità scolastica, anche attuando processi di collaborazione sinergica tra scuola, famiglia e servizi territoriali.(13)

**4 sexies.** Presso la Giunta regionale è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico", il Comitato tecnico regionale, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle iniziative preordinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 4 quinquies. Del Comitato fanno parte:(13)

- a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) un componente designato dall'Ufficio scolastico regionale;
- c) un componente designato dall'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici;
- d) un componente designato dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia;
- e) un componente designato dalla Federazione nazionale delle associazioni professionali di categoria per pedagogisti ed educatori socio-pedagogici;
- f) un componente designato da A.N.C.I. Lombardia;
- g) un componente designato da U.P.L.

**4 septies.** In relazione agli argomenti in discussione, ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare altri soggetti.(13)

**4 octies.** La Giunta regionale, sentiti il Comitato di cui al comma 4 sexies e la commissione consiliare competente, approva lo schema del protocollo di cui al comma 4 quinquies, nonché i criteri per l'assegnazione dei fondi finalizzati all'erogazione del servizio psico-pedagogico.(13)

## **Art. 6**

### **(Ruolo delle province e dei comuni)**

1. Spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) **(14)**
- c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- d) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- e) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, degli organi scolastici a livello territoriale;
- f) l'educazione degli adulti;

g) la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche.

**1 bis.** Spetta altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.**(15)**

**1 bis 1.** E' trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.**(16)**

**1 ter.** Al fine di assicurare uniformità di trattamento, efficacia ed efficienza, la Giunta regionale approva specifiche linee guida, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f bis), e al comma 1 bis 1 del presente articolo. Le linee guida definiscono, in particolare, nelle more del riordino degli ambiti territoriali di riferimento per i piani di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale), le modalità di coinvolgimento degli enti del sistema socio-sanitario relative alla funzione di competenza regionale e, più in generale, volte a soddisfare esigenze di raccordo e coordinamento.**(17)**

**2.** La Giunta regionale, con specifici atti anche negoziali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, semplificazione, trasparenza e responsabilità, acquisito il parere degli organismi di concertazione di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 22/2006, attribuisce agli enti territoriali ulteriori ambiti di intervento, al fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazione nei rispettivi territori.

## **Art. 7**

### **(Programmazione dei servizi)**

**1.** Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 11, comma 2.

**1 bis.** Gli indirizzi pluriennali e i criteri di cui al comma 1 sono correlati ai fabbisogni di competenze professionali, anche innovative, per lo sviluppo del sistema economico lombardo.**(18)**

**1 ter.** Per le finalità di cui al comma 1 bis, la programmazione dell'offerta formativa valorizza le ricerche e le elaborazioni delle associazioni territoriali di rappresentanza e dei loro osservatori o di altre istituzioni di monitoraggio e ricerca.**(18)**

**2.** I servizi del sistema educativo di istruzione e formazione comprendono sia l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l'educazione stradale, musicale e alla salute.

**3.** Gli indirizzi e i criteri comprendono altresì indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali nazionali delle istituzioni scolastiche, nonché per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale.

**4.** La proposta della Giunta regionale tiene conto in particolare dell'attività di monitoraggio ed analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2006.

**5.** Alle province e ai comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della

domanda.

6. Acquisiti i piani provinciali, il direttore generale competente, previa conferenza dei servizi con le province, adotta con decreto il piano regionale dei servizi.
7. Il piano regionale dei servizi garantisce l'offerta scolastica e formativa, individuando i servizi e i percorsi essenziali, che assicurano il diritto all'istruzione e alla formazione sull'intero territorio regionale.
8. Resta ferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nell'istituire percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

#### **Art. 7 bis(19)**

##### ***(Programmazione degli interventi di edilizia scolastica e istituzione del Fondo per l'edilizia scolastica)(20)***

1. Al fine di assicurare il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale ed universitarie, la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonché le modalità di attribuzione delle risorse, anche proprie, in aggiunta a quelle statali.
  2. Con decreto dirigenziale sono individuate annualmente le iniziative oggetto di finanziamento, in relazione alle richieste presentate da province, comuni e altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture del sistema educativo.
  3. Al fine di supportare le attività programatorie, la Regione, in raccordo con le province e i comuni, gestisce l'anagrafe regionale delle strutture del sistema educativo, le cui informazioni confluiscono nell'Osservatorio di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2006.
- 3 bis.** Per la realizzazione degli interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative di cui al comma 1 e in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1, nonché di potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative per la didattica, è istituito il Fondo per l'edilizia scolastica.**(21)**
- 3 ter.** Il fondo è alimentato da risorse regionali, nonché da eventuali risorse nazionali e comunitarie.**(22)**

#### **Art. 7 ter**

##### ***(Programmazione degli interventi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome)(23)***

1. La Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
2. Con decreti dirigenziali sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, nonché di assegnazione dei contributi.

#### **Art. 8**

##### ***(Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie)***

1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi, anche attraverso supporti gestionali informatici e sistemi di identificazione mediante dispositivi elettronici, anche per servizi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, a

seguito di domanda delle famiglie.(24)

**2.** La Regione adotta, come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, il cui valore per i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e di quarto anno è definito sulla base di costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale. La dote è, altresì, lo strumento di riferimento per il corso annuale ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'accesso all'università.(25)

**2 bis.** La Giunta regionale determina le risorse finanziarie da destinare alla fruizione dei percorsi di cui all'articolo 11, favorendo l'adesione all'offerta dei percorsi formativi rispondenti alle richieste più strategiche e qualitative del sistema produttivo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2.(26)

#### **Art. 8 bis**

##### ***(Riconoscimento del merito e mobilità internazionale)(27)***

**1.** La Regione riconosce il merito degli studenti che hanno conseguito risultati eccellenti negli ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e formazione, sostenendo l'acquisto di materiale didattico e tecnologico e la realizzazione di esperienze di apprendimento o l'iscrizione a percorsi di studio in Italia e all'estero.

**2.** La Giunta regionale stabilisce annualmente le risorse e i criteri di assegnazione.

**3.** La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce annualmente le risorse e i criteri per promuovere e sostenere progetti di mobilità internazionale destinati agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione.

#### **Art. 8 ter**

##### ***(Dotazioni librerie)(28)***

**1.** In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.

#### **Art. 9**

##### ***(Quota regionale dei piani di studio)***

**1.** Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua, in relazione alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema di istruzione, gli aspetti caratterizzanti il sistema educativo lombardo, promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

### **TITOLO II**

#### ***Sistema di istruzione e formazione professionale***

#### **CAPO I**

##### ***Sistema di certificazione nelle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro***

**Art. 10****(Sistema di certificazione)**

1. In coerenza con gli standard definiti a livello nazionale e le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale nonché dei percorsi di formazione continua, permanente e di specializzazione e la certificazione in ambito non formale e informale fanno riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).**(29)**
2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:
  - a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
  - b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
  - c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.
3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:**(30)**
  - a) certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di II livello EQF;
  - b) qualifica di istruzione e formazione professionale di III livello EQF;
  - c) diploma professionale di istruzione e formazione professionale di IV livello EQF;
  - d) certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF;
  - e) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante, nonché certificazioni in ambito non formale e informale.
4. Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e l'esercizio di una attività professionale, secondo le disposizioni legislative o amministrative di riferimento.
5. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Comunità europea.
6. Al fine di contribuire al riconoscimento nazionale delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali concorre alla definizione degli standard nazionali del sistema formativo ed individua equivalenze tra i diversi percorsi formativi.**(31)**
7. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.
8. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali può essere richiesta da chiunque agli operatori accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/2006.
9. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specifici segmenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è rilasciata dalle istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge.
10. Le certificazioni sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30), utilizzabile dalla persona nel suo percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.

**CAPO II****Offerta formativa**

**Art. 11*****(Natura e articolazione dell'offerta)***

1. Il sistema di istruzione e formazione professionale è così strutturato:**(32)**
  - a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di III livello EQF, nonché di un quarto anno cui consegue un diploma professionale di IV livello EQF;**(33)**
  - b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF; in tale ambito si attivano inoltre i corsi avviati dagli istituti tecnici superiori (ITS) cui consegue il diploma di tecnico superiore di V livello EQF;**(34)**
  - c) corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a), realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.**(35)**
2. Rientrano nel sistema di istruzione e formazione professionale le attività formative cui conseguono attestati di competenza riconducibili a:
  - a) specializzazione professionale;
  - b) formazione continua;
  - c) formazione permanente;
  - d) formazione abilitante.
3. I percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.**(36)**

**Art. 12*****(Integrazione tra istruzione e istruzione e formazione professionale)***

1. Al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale la Regione promuove l'integrazione tra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale, attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti ed assicurano il raccordo con il sistema universitario.

**1 bis.** La Regione in coerenza con la vigente normativa nazionale prevede, nell'ambito del piano regionale dei servizi di cui all'art. 7, comma 6, l'offerta in via sussidiaria da parte degli istituti professionali statali dei percorsi di istruzione e formazione professionale che consentono il conseguimento della qualifica e del diploma professionale rispettivamente di terzo e quarto anno.**(37)**

**Art. 13(38)****Art. 14*****(Diritto-dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione)***

1. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo.
2. L'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine gli standard formativi minimi dei primi due anni di tali percorsi rispondono alle finalità di crescita delle competenze culturali fondamentali e ai

curricula definiti dal Ministero della pubblica istruzione, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi.

**3.** La Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al comma 2 promuovendo altresì, nelle modalità previste dalla normativa nazionale, percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione finalizzati a favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione.

**3 bis.** Le istituzioni formative verificano mediante test, la conoscenza della lingua italiana da parte di cittadini stranieri che accedono per la prima volta al sistema educativo e formativo lombardo. Nel caso di verifica di un insufficiente livello di conoscenza della lingua, le istituzioni formative assicurano interventi per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, secondo modalità definite dalla Giunta, al fine di consentire un regolare svolgimento dell'attività didattica.**(39)**

**4.** I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere, in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, direttamente o privatamente alla formazione dei propri figli dimostrando di averne la capacità tecnica o economica e dandone comunicazione alla competente autorità.

**5.** La Regione promuove la collaborazione tra istituzioni formative, scuole secondarie di primo grado e centri provinciali per l'istruzione degli adulti, al fine di sviluppare attività di istruzione e formazione professionale rivolte ad allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguire il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle certificazioni.

**6.** È istituita l'anagrafe regionale degli studenti, quale sistema integrato delle anagrafi provinciali, coordinato ed integrato con l'anagrafe nazionale, alimentato dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria. Le informazioni confluiscono nell'Osservatorio regionale di cui alla l.r. 22/2006.

### **Art. 15**

#### ***(Istruzione e formazione tecnica superiore)***

**1.** I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore finalizzati allo sviluppo di competenze di natura professionalizzante sono rivolti, di norma, a coloro che sono in possesso almeno di un diploma professionale di IV livello EQF.**(40)**

**2.** I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono realizzati anche in collaborazione con le università e il sistema delle imprese.

**3.** La Regione orienta la propria programmazione di istruzione e formazione tecnica superiore verso la promozione di figure professionali a sostegno dei processi di innovazione e di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione dei mercati.

### **Art. 16**

#### ***(Reti territoriali per l'apprendimento permanente)(41)***

**1.** In attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata il 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove la costituzione di reti



territoriali tra soggetti del sistema educativo e del sistema economico, ivi compresi i poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

**2.** Le reti territoriali hanno la finalità di sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio, sviluppando un'efficace collaborazione tra sistema educativo e sistema economico, nel rispetto degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, anche coinvolgendo le forme di aggregazione di impresa e le articolazioni territoriali delle rappresentanze dei datori di lavoro.

**3.** Le reti garantiscono l'integrazione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, per diffondere la cultura tecnico-scientifica, migliorare la qualità dell'orientamento scolastico e professionale, per il pieno sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, anche sviluppando una forma di coordinamento con il sistema dei fondi interprofessionali.

**4.** La Giunta regionale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle reti territoriali, nonché le risorse dedicate e i criteri di attribuzione, valorizzando il cofinanziamento anche da parte dei fondi regionali e di altre risorse pubbliche e private.

### **Art. 17**

#### **(Formazione continua e permanente)**

**1.** La Regione, in coerenza con le politiche di cui alla l.r. 22/2006, promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita e in particolare le attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute.

**2.** La Regione promuove, anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate con qualsiasi forma contrattuale e anche in forma autonoma, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi.

**3.** La Regione promuove la formazione professionale permanente rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del lavoro, anche attraverso il cofinanziamento di politiche dei fondi regionali bilaterali, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 22/2006.

### **Art. 18**

#### **(Formazione abilitante)**

**1.** Gli interventi di formazione abilitante sono riconducibili a un insieme eterogeneo di corsi, realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all'individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all'istituzione di nuovi albi o dalle regioni sulla base di indicazioni previste da norme comunitarie, nazionali e regionali, al fine di accedere all'esercizio di attività professionali, anche attraverso l'iscrizione ad albi e associazioni. **(42)**

**2.** Ciascun percorso formativo riconosciuto dalla Regione che risponde agli standard minimi definiti dalla formazione regolamentata è valido ai fini della abilitazione professionale.

**Art. 19*****(Orientamento permanente)(43)***

1. L'orientamento scolastico e professionale, a partire dalla secondaria di primo grado, quale attività strutturale dell'offerta formativa, è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, della lotta contro la dispersione scolastica, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo.
2. Al fine di supportare adeguatamente la naturale vocazione alla imprenditorialità, la Regione promuove, anche attraverso il sistema dell'orientamento permanente, specifici interventi per sviluppare gli obiettivi e le competenze necessarie alla imprenditorialità, in collaborazione con il sistema universitario.
3. In attuazione degli accordi in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 e del 13 novembre 2014, concernenti il sistema nazionale dell'orientamento permanente, la Regione promuove l'integrazione e la messa in rete dei servizi rivolti al cittadino realizzati dai diversi soggetti istituzionali del territorio.
4. L'offerta territoriale dell'orientamento permanente è costituita dai servizi delle istituzioni scolastiche e formative, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei soggetti pubblici e privati, anche accreditati, la cui azione è coerente con le indicazioni regionali.
5. E' istituito il comitato interistituzionale regionale per l'orientamento permanente, cui partecipano i rappresentanti degli enti territoriali di area vasta di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dei comuni capoluogo e delle parti sociali con funzioni di raccordo e coordinamento generale della programmazione degli interventi.
6. Con successivo atto dirigenziale sono definite le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 5.

**Art. 20*****(Flessibilità del sistema di istruzione e formazione professionale)***

1. Il sistema di istruzione e formazione professionale favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative e scolastiche.
2. L'offerta formativa comprende percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie.
3. I percorsi di cui al comma 2 sono rivolti anche a soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, per il recupero della dispersione scolastica e formativa, nonché per il reingresso nei percorsi formativi o nella formazione in apprendistato.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, fermo restando l'assolvimento del diritto-dovere di cui all'articolo 14, possono essere sostenuti anche da candidati privatisti.
5. Le istituzioni formative assicurano il diritto al passaggio dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento.

**Art. 21(44)**

**Art. 22****(Le indicazioni regionali per l'offerta formativa)**

1. Con decreto dirigenziale sono approvate le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale.
2. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa sono specificati:
  - a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b);**(45)**
  - b) le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali ed informali, nonché di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
  - c) le modalità per l'avvio delle attività formative e per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi;
  - d) la modulazione temporale tra attività formativa e tirocinio in azienda.**(46)**
3. In coerenza con le indicazioni di cui al comma 1, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, sono adottati con decreto dirigenziale:
  - a) i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e profili professionali dei percorsi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dei curricula nazionali relativi all'obbligo di istruzione;**(47)**
  - b) **(48)**
  - c) gli standard professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione continua e permanente.
4. In fase di prima attuazione, le indicazioni regionali per l'offerta formativa sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 23****(Il repertorio regionale)**

1. In coerenza con il repertorio nazionale, il decreto del direttore generale approva il repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale recante l'individuazione delle aree, delle figure e dei profili professionali di riferimento per i percorsi di secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore del sistema di istruzione e formazione professionale.
2. In fase di prima attuazione, il repertorio è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**CAPO II bis****Sistema duale(49)****Art. 23 bis****(Sistema duale lombardo)(50)**

1. La Regione adotta il sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, che si caratterizza per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro, riconoscendo il valore e il ruolo delle micro-imprese.
2. Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale avviene attraverso l'integrazione tra formazione e lavoro e l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le risorse a sostegno della formazione in apprendistato anche nei percorsi di istruzione del secondo ciclo.
4. Con il medesimo atto di cui al comma 3, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può incentivare le imprese che garantiscono e partecipano ad esperienze di integrazione fra scuola e lavoro.

#### **Art. 23 ter**

##### ***(Integrazione tra scuola e lavoro nel sistema di istruzione e formazione professionale)(50)***

1. L'integrazione tra scuola e lavoro, caratterizzata da periodi di formazione in aula e di apprendimento attraverso il lavoro, costituisce la metodologia privilegiata per assicurare l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali, spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno sviluppo della persona.
2. La Giunta regionale definisce le modalità per la realizzazione dell'integrazione tra formazione e lavoro nei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
3. L'offerta formativa di cui al comma 1 è destinata a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale, che hanno compiuto i quindici anni di età, indipendentemente dall'anno di frequenza.
4. Le istituzioni formative e scolastiche progettano i percorsi in integrazione tra formazione e lavoro in collaborazione con le imprese.
5. La quota del monte orario minimo obbligatorio, definita nelle indicazioni regionali di cui all'articolo 22, comma 2, da destinare all'integrazione tra formazione e lavoro è stabilita, in sede di progettazione, dalle istituzioni formative e scolastiche in misura:
  - a) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento del monte ore complessivo del percorso triennale di qualifica, definito ai sensi dell'articolo 12;
  - b) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento del monte ore del percorso di diploma professionale, definito ai sensi dell'articolo 12.
6. Le istituzioni formative e scolastiche possono realizzare anche totalmente in integrazione tra formazione e lavoro la quota eccedente il monte ore annuo obbligatorio dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale di cui al comma 5.

#### **Art. 23 quater**

##### ***(Risorse destinate all'apprendistato per la qualifica ed il diploma e per l'alta formazione)(50)***

1. Nell'ambito del terzo e quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dei percorsi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), alla formazione degli apprendisti è destinata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse complessive.
2. Agli studenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo che attivano percorsi in apprendistato per il diploma è assegnato un contributo per la specifica formazione, nel rispetto della regolamentazione regionale e di quanto stabilito dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), con particolare riferimento ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato e allo schema di protocollo che deve essere stipulato tra datore di lavoro e istituzione formativa.
3. La Regione, nel rispetto della contrattazione collettiva, promuove accordi finalizzati alla rimodulazione della retribuzione degli apprendisti, in relazione all'impegno formativo per ciascuna tipologia contrattuale, alla

semplificazione degli adempimenti burocratici, all'innalzamento della qualità della formazione in apprendistato.

### CAPO III

#### *Rete degli operatori*

#### **Art. 24**

##### ***(Istituzioni formative)***

1. Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale è assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative:

- a) centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali;
- b) istituzioni scolastiche autonome di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione;
- c) operatori accreditati iscritti alla sezione A dell'albo, di cui all'articolo 25.

2. Possono, altresì, erogare servizi di istruzione e formazione professionale le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

3. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione.

4. Alle istituzioni formative è assicurata piena libertà di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico.

5. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dotate di personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. La loro attività è improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonché a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti.

6. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), possono attivare modalità di selezione e valutazione del proprio personale docente e non docente. Nel rispetto degli accordi sindacali, tali istituzioni formative possono assumere la titolarità del rapporto di lavoro del personale docente e non docente loro assegnato o direttamente reclutato.

**6 bis.** Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettera c), dotate di aree e strumentazione connesse all'esercizio di un'attività aziendale, possono utilizzare tali spazi e attrezzature a fini didattici in coerenza con l'offerta formativa; a tal fine predispongono uno specifico progetto nel piano dell'offerta formativa. Eventuali utili provenienti dall'alienazione di beni e servizi prodotti nello svolgimento dell'attività didattica sono oggetto di contabilità separata e sono destinati all'incremento delle strutture e della qualità dei servizi di formazione.**(51)**

#### **Art. 25**

##### ***(Albo dei soggetti accreditati)***

1. È istituito l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale, suddiviso nelle sezioni A e B.

2. L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale.

3. Alla sezione A dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.

4. Alla sezione B dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono i soli percorsi di formazione continua e permanente, abilitante e di specializzazione, di cui all'articolo 11, comma 2.
5. I soggetti che intendono iscriversi all'albo presentano apposita istanza di accreditamento alla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 26.

#### **Art. 26**

##### ***(Modalità e criteri per l'accreditamento)***

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, i requisiti per l'accreditamento, gli indicatori e le modalità di misurazione, in relazione al soggetto, alle prestazioni e ai processi di erogazione, con particolare riferimento a:
  - a) sistema certificato per la gestione della qualità;
  - b) indici specifici di efficienza ed efficacia;
  - c) adeguata dotazione logistica e gestionale;
  - d) affidabilità economico-finanziaria;
  - e) copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
  - f) disponibilità di competenze professionali;
  - g) capacità di correlazione con il territorio;
  - h) non essere soggetto a procedure fallimentari o altre procedure concorsuali.
2. Per l'iscrizione alla sezione A dell'albo i richiedenti devono assicurare altresì:
  - a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
  - b) un'offerta formativa di percorsi conformi alle indicazioni regionali per l'offerta formativa;
  - c) forme di rappresentanza degli allievi e delle loro famiglie;
  - d) l'adeguatezza e l'idoneità dei locali in cui si svolge l'attività;
  - e) la disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi formativi offerti;
  - f) l'utilizzo di docenti e formatori in possesso di specifici requisiti;
  - g) l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il personale dipendente;
  - h) adeguate forme di pubblicità dei bilanci.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1 è assegnato agli operatori già accreditati in base alla deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2004, n. VII/19867 (Criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento - III fase) un congruo termine di adeguamento ai nuovi requisiti.

#### **CAPO IV**

##### ***Efficacia ed efficienza del sistema***

#### **Art. 27**

##### ***(Valutazione del sistema)***

1. La valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale è attuata secondo le disposizioni degli articoli 6, 16 e 17 della l.r. 22/2006, nel rispetto delle norme generali sulla valutazione del sistema educativo nazionale.
2. Al valutatore indipendente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, compete in particolare:
  - a) la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di garantire un'adeguata

informazione ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione e alle loro famiglie;

b) la valutazione delle attività formative dei singoli soggetti facenti parte del sistema di formazione professionale, beneficiari, a qualsiasi titolo, di fondi regionali.

3. Il valutatore indipendente rende disponibili i risultati della valutazione al fine di consentire alle province e alla Regione una efficace programmazione ed incentivazione dei servizi e delle politiche.

#### **Art. 27 bis**

##### **(Sistema di rating)(52)**

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi per l'istruzione e la formazione, la Giunta regionale, anche previo accordo di collaborazione con enti nazionali e internazionali di valutazione, sentita la competente commissione consiliare, promuove il modello di rating delle istituzioni formative e degli enti accreditati, quale strumento di miglioramento continuo e di orientamento verso standard di qualità elevati nell'erogazione degli interventi a favore della persona.

2. L'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 28 tiene conto anche dei risultati occupazionali raggiunti dalle istituzioni formative in relazione agli studenti qualificati e diplomati nell'anno formativo precedente.

3. Al sistema di rating partecipano anche le istituzioni scolastiche che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale nel rispetto della regolamentazione nazionale.

#### **Art. 28**

##### **(Attribuzione delle risorse)**

1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, relativamente all'ambito dei percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, la Regione provvede all'attribuzione delle risorse disponibili sulla base dei costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale, prevedendo specifici finanziamenti ai percorsi e progetti di cui all'articolo 14, comma 3.(53)

2. I costi unitari rappresentano il criterio di riferimento per l'individuazione del valore del sistema dote.(54)

3. La Regione riserva una parte dei finanziamenti allo sviluppo del sistema, riconoscendo i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valorizzando la capacità progettuale delle istituzioni formative e degli operatori accreditati.

### **TITOLO III**

#### **Politiche**

#### **Art. 28 bis(55)**

#### **Art. 29**

##### **(Ricerca, innovazione e qualificazione del personale)**

1. La Regione incentiva la diffusione delle innovazioni per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e la promozione di nuove imprese, attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata e favorendo la stipula di convenzioni e collaborazioni con le università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le camere di commercio, con imprese, singole o associate, e con associazioni di imprese.

2. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema di istruzione e formazione. La Regione valorizza altresì il ruolo delle università e delle associazioni professionali in relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione e aggiornamento dei docenti e dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.
3. La Regione promuove le attività di qualificazione del personale dell'istruzione e formazione professionale e, nel rispetto delle competenze dello Stato, le attività di qualificazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.
4. La Regione promuove e valorizza altresì progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico.

#### **Art. 29 bis**

##### ***(Scuola digitale lombarda)(56)***

1. La Regione promuove azioni mirate a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica, per la modernizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento e per la valutazione dei risultati formativi.
2. La Regione sostiene l'aggiornamento professionale di insegnanti e formatori e l'adozione di dispositivi integrabili ed interoperabili da destinare all'attività didattica individuale e di gruppo degli studenti.
3. La Regione riconosce una premialità alle migliori pratiche di didattica tecnologica che abbiano coinvolto docenti, studenti, famiglie e realtà territoriali.
4. La Giunta regionale, con provvedimento annuale, individua le risorse e stabilisce i criteri per l'attuazione del presente articolo.

#### **Art. 29 ter**

##### ***(Azioni per l'apprendimento permanente)(56)***

1. La Regione sostiene azioni per l'apprendimento permanente caratterizzate da elementi di specificità, specializzazione ed eccellenza, con particolare attenzione alle esigenze di ricollocazione nel mondo del lavoro. Sono riconosciute eccellenti le attività che:
  - a) utilizzano modalità e strumenti didattici altamente innovativi e favoriscono la partecipazione attiva dei destinatari stimolandone le potenzialità creative e le capacità di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro;
  - b) avviano percorsi che prevedono la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
  - c) realizzano in modo stabile, duraturo ed efficace, iniziative di contrasto alla dispersione scolastica;
  - d) favoriscono la costituzione di reti tra operatori anche di natura transnazionale.
2. La Giunta regionale individua le risorse per la realizzazione del presente articolo e stabilisce i criteri per finanziare i progetti di cui al comma 1.

### **TITOLO IV**

#### ***Disposizioni finali***

#### **Art. 30**

##### ***(Disposizioni transitorie)***

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 la Regione attribuisce le risorse per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai soggetti accreditati secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta



regionale.

**2.** I centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora dotati di personalità giuridica e autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria continuano ad operare sino all'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, che deve avvenire entro il termine dell'anno formativo 2009/2010, e comunque entro il 30 giugno 2010.**(57)**

**3. (58)**

**4.** Gli attestati rilasciati in base alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) restano efficaci e utilizzabili anche come crediti formativi.

**5.** Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge che definiscono specifici percorsi formativi, anche finalizzati al conseguimento di patenti, licenze, abilitazioni per l'esercizio di attività professionali, con riferimento altresì alla composizione e alla nomina delle commissioni d'esame.

**6.** Le obbligazioni contrattuali assunte in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), e dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo studio. Norme di attuazione), nonché dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 54 della l.r. 95/1980 conservano la loro efficacia sino al termine dell'anno scolastico e formativo 2007-2008.

**7.** Le province continuano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 4, comma 118, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), in materia di istruzione e formazione professionale, fino all'adozione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7, comma 1, nonché delle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui all'articolo 22, comma 4.

**7 bis.** Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 bis restano efficaci i provvedimenti relativi a interventi in materia di edilizia scolastica adottati ai sensi della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica), della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) e dei commi da 107 a 107-sexies dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).**(59)**

**7 ter.** Fino alla pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 ter restano efficaci i provvedimenti relativi al sostegno al funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome adottati ai sensi della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome).

**(60)**

**7 quater.** Le attività di rilevanza regionale previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e), già finanziate al momento dell'abrogazione di cui all'articolo 32, comma 2 quater, proseguono fino al loro esaurimento.**(61)**

**Art. 31**

**(Trasferimento delle risorse)**

**1.** Il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge si realizza secondo gli atti normativi e negoziali adottati anche in sede di Conferenza Stato-Regioni o unificata.

**Art. 32**  
**(Abrogazioni)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
- a) la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 (Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province);**(62)**
  - b) il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);**(63)**
  - c) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia);**(64)**
  - d) la legge regionale 4 giugno 1981, n. 27 (Modifiche e aggiunte alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 concernente la disciplina della formazione professionale in Lombardia);**(65)**
  - e) gli articoli 11 e 15 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 31 (Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34);**(66)**
  - f) il comma quarto dell'articolo 51 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981/83);**(67)**
  - g) la legge regionale 27 agosto 1983, n. 68 (Modifiche ed aggiunte alla l.r. 7 giugno 1980 n. 95 'Disciplina della formazione professionale in Lombardia');**(68)**
  - h) l'articolo 22 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia);**(69)**
  - i) la legge regionale 8 maggio 1990, n. 35 (Sostituzione del nono comma dell'art. 19 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 concernente la disciplina della formazione professionale in Lombardia, già modificato dall'articolo unico della l.r. 4 giugno 1981, n. 27 e poi sostituito dall'art. 5 della l.r. 27 agosto 1983, n. 68);**(70)**
  - j) la legge regionale 12 agosto 1993, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 'Disciplina della formazione professionale in Lombardia' e successive modificazioni);**(71)**
  - k) la legge regionale 9 aprile 1994, n. 9 (Modifica dell'art. 48 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 'Disciplina della formazione professionale in Lombardia' e successive modificazioni);**(72)**
  - l) il numero 4 dell'allegato 'Elenco disposizioni abrogate della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale);**(73)**
  - m) il comma 35 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni);**(74)**
  - n) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assesto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978);**(75)**
  - o) la lettera z) del comma 1 dell'articolo 1 e il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);**(76)**
  - p) il comma 19 dell'articolo 11 e il numero 4 dell'allegato D della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);**(77)**
  - q) l'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico finanziario regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2006);**(78)**
  - r) i commi da 100 a 106, da 108 a 117 e da 119 a 129 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');**(79)**
  - s) la legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 (Introduzione di criteri di valutazione della qualità dell'offerta formativa ai fini dell'erogazione dei buoni scuola - Modifica all'art. 4 della l.r. 1/2000);**(80)**

- t) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 e l'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo studio. Norme di attuazione);**(81)**
- u) il regolamento regionale 15 settembre 1981, n. 3 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione);**(82)**
- v) il regolamento regionale 15 settembre 1981, n. 4 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti convenzionati);**(83)**
- w) il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 1 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti locali o ad essi delegati);**(84)**
- x) il regolamento regionale 14 aprile 1982, n. 4 (Norme regolamentari concernenti le prove di accertamento di cui all'articolo 19 della l.r. 7 giugno 1980 n. 95 - Disciplina della formazione professionale in Lombardia).**(85)**

**2.** Il comma 118 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale rispettivamente di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 22, comma 4.

**2 bis.** A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 bis sono abrogate le seguenti disposizioni:**(86)**

- a) la legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica);
- b) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica);
- c) il comma 36 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni);
- d) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);
- e) il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative);
- f) il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
- g) i commi da 107 a 107-sexies dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');
- h) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/2002;
- i) il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' – Collegato 2005).

**2 ter.** A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 ter sono abrogate le seguenti disposizioni:**(87)**

- a) la legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome);
- b) il comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale).

**2 quater.** A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto dirigenziale con il quale si costituisce l'albo regionale di cui all'articolo 28 bis, è abrogata la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5.**(88)**

### Art. 33

**(Clausola valutativa)(89)**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per favorire la libertà di scelta nel sistema educativo di istruzione e formazione professionale, la pari opportunità di accesso ai percorsi educativi, il successo scolastico e formativo, l'allineamento delle competenze formative alle esigenze del sistema produttivo. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività di valutazione svolte dal valutatore indipendente di cui all'articolo 27, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:

- a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
- b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
- c) i risultati conseguiti, secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, tenuto conto delle eventuali proposte pervenute dalla competente commissione consiliare, segnala con cadenza biennale all'assessore competente.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

**Art. 34****(Norma finanziaria)**

1. Per le spese di cui all'articolo 2, comma 4, si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 7.2.0.2.187 'Azioni di comunicazione interna ed esterna'.

2. Per le spese di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare all'UPB 2.1.2.02.77 'Diritto dovere di istruzione e formazione'.

**2 bis.** Per le spese di cui all'articolo 7 bis comma 1 e commi 3 bis e 3 ter si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziare all'UPB 2.1.1.3.278 "Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità", all'UPB 2.1.2.3.78 "Diritto dovere di istruzione e formazione" e all'U.P.B. 7.2.0.3.6 "Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi."**(90)**

3. Alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7 bis comma 3, all'articolo 7 ter, all'articolo 8 e all'articolo 14, commi 1 e 3, nonché degli interventi di cui alla l.r. 31/1980, si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti con le risorse regionali, attualmente stanziare annualmente all'UPB 2.1.1.02.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità' e all'UPB 2.1.2.02.77 'Diritto dovere di istruzione e formazione e con le risorse statali, di cui alle leggi n. 440/1999, n. 144/1999, n. 62/2000, n. 350/2003 stanziare annualmente alle UPB 2.1.1.02.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità', 2.1.2.02.77 'Diritto dovere di istruzione e formazione, 2.1.1.03.278 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità'.

Le risorse regionali e statali sopra individuate confluiscono rispettivamente nel 'Fondo Regionale per il sostegno al percorso educativo' e 'Fondo Risorse Statali per il sostegno al percorso educativo' e sono utilizzate nel rispetto delle sole finalità previste dalle leggi di provenienza.

Per l'esercizio finanziario 2008, la Giunta definisce le modalità di utilizzo del fondo.**(91)**

4. Per le spese di cui all'articolo 8, non confluenti nel fondo di cui al comma 3, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le rimanenti risorse stanziare annualmente alle UPB 2.1.1.02.406 'Sviluppo di un sistema

educativo di istruzione e formazione professionale di qualità', 2.1.1.03.278 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità'.

**5.** Per le altre spese di cui all'articolo 14 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente alle UPB 2.1.2.02.77 'Diritto dovere di istruzione e formazione, 2.1.1.02.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità', 2.2.4.02.402 'Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla disparità' e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

**6.** Per le spese di cui all'articolo 15 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente alle UPB 2.1.3.02.73 'Formazione superiore, Alta formazione e Università' e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

**7.** Per le spese di cui all'articolo 17 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare alle UPB 2.1.4.02.70 'Formazione per tutto l'arco della vita e competitività', 2.2.2.02.13 'Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazione e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

**8.** Per le spese di cui all'articolo 19 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare alle UPB 2.1.1.02.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità' e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

**9.** Per le spese di cui all'articolo 21 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare alle UPB 2.2.2.02.13 'Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazione, 2.1.3.02.73 'Formazione superiore, Alta formazione e Università' e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

**10.** Per le spese di cui all'articolo 27 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 2.2.4.02.402 'Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla disparità'.

**11.** Alle spese di cui all'articolo 29 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente alle UPB 2.1.2.02.77 'Diritto dovere di istruzione e formazione e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

**12.** Per le spese di cui agli articoli 12, 13, 16 e 20 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare all'UPB 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

**13.** All'autorizzazione delle altre spese derivanti dall'attuazione degli articoli di cui ai commi da 1 a 12, nonché dall'attuazione dell'articolo 28 bis si provvederà con successivo provvedimento di legge.**(92)**

#### NOTE:

1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.

2. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.

3. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. L'articolo 8 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 76/2013.

4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.

5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.

6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.

7. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.

8. La lettera è stata abrogata sotto condizione dall'art. 32, comma 2 quater di questa legge. L'abrogazione si è realizzata a seguito della costituzione dell'albo regionale. Vedi d.d.g. 20 ottobre 2009, n. 10678, b.u.r.l. 26 ottobre 2009, n. 43, s.o.

9. La lettera è stata aggiunta dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35 e successivamente sostituita dall'art. 31, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
10. La lettera è stata aggiunta dall'art. 31, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
11. Il comma è stato aggiunto dall'art. 31, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
12. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. a) della l.r. 1 aprile 2015, n. 7.
13. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2021, n. 16.
14. La lettera è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35.
15. Il comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35 e successivamente sostituito dall'art. 31, comma 1, lett. c) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
16. Il comma è stato aggiunto dall'art. 31, comma 1, lett. d) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
17. Il comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35 e successivamente sostituito dall'art. 31, comma 1, lett. e) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
18. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
19. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
20. La rubrica è stata sostituita dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
21. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
22. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
23. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
24. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14.
25. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
26. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
27. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
28. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14.
29. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
30. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
31. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
32. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
33. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
34. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
35. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
36. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
37. Il comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
38. L'articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 1 della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
39. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
40. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
41. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.

42. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
43. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
44. L'articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 1 della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
45. La lettera è stata modificata dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
46. La lettera è stata sostituita dall'art. 9, comma 2, lett. b) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
47. La lettera è stata modificata dall'art. 9, comma 2, lett. c) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
48. La lettera è stata abrogata dall'art. 9, comma 2, lett. d) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
49. Il Capo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
50. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
51. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. c) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
52. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. q) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
53. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
54. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. s) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
55. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37 e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1 della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
56. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. t) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
57. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37 e successivamente dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
58. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
59. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
60. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
61. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
62. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 1995, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
63. Si rinvia alla l.r. 2 agosto 2006, n. 17 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
64. Si rinvia alla l.r. 7 giugno 1980, n. 95 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
65. Si rinvia alla l.r. 4 giugno 1981, n. 27 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
66. Si rinvia alla l.r. 10 giugno 1981, n. 31 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
67. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1981, n. 68 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
68. Si rinvia alla l.r. 27 agosto 1983, n. 68 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
69. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
70. Si rinvia alla l.r. 8 maggio 1990, n. 35 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
71. Si rinvia alla l.r. 12 agosto 1993, n. 25 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
72. Si rinvia alla l.r. 9 aprile 1994, n. 9 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
73. Si rinvia alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
74. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
75. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
76. Si rinvia alla l.r. 3 aprile 2001, n. 6 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
77. Si rinvia alla l.r. 22 luglio 2002, n. 15 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
78. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2005, n. 19 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
79. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
80. Si rinvia alla l.r. 9 maggio 2002, n. 10 per il testo coordinato con le presenti modifiche.

81. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1980, n. 31 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
82. Si rinvia al r.r. 15 settembre 1981, n. 3 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
83. Si rinvia al r.r. 15 settembre 1981, n. 4 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
84. Si rinvia al r.r. 9 gennaio 1982, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
85. Si rinvia al r.r. 14 aprile 1982, n. 4 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
86. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
87. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
88. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
89. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. u) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
90. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
91. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
92. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 12, lett. a) della l.r. 22 febbraio 2010, n. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia



REGIONE PIEMONTE BU18 04/05/2017

Legge regionale 26 aprile 2017, n. 7.

**Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.**

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Regione promuove la massima diffusione delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento alle funzioni vitali in ambiente extra ospedaliero, mediante percorsi formativi e informativi volti a preparare il maggior numero di persone alle tecniche di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare, con l'uso del defibrillatore semiautomatico.
2. Le norme di cui alla presente legge sono rivolte principalmente ai soggetti che hanno in custodia minori o operano negli ambiti frequentati da minori.
3. I corsi formativi sono svolti dai centri di formazione abilitati a rilasciare l'autorizzazione per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambiente extra ospedaliero (BLS-D) accreditati dalla Regione.

Art. 2.

*(Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 39)*

1. Dopo il punto 8, del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1976, n. 39 (Norme e criteri per la programmazione, gestione e controllo dei Servizi consultoriali), è inserito il seguente: "8 bis) Diffondere la conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali".

Art. 3.

*(Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1)*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è inserita la seguente: "e bis) la promozione di iniziative tese a diffondere la conoscenza da parte degli utenti e degli operatori del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali;"
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 1/2004 dopo le parole: "qualificazione del personale" sono inserite le seguenti: " , con particolare riferimento alla conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali".

## Art. 4.

*(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28)*

1. Dopo la lettera m, del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), è inserita la seguente:

“m bis) la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso.”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2007 è inserita la seguente:

“d bis) previsione, nei criteri di erogazione del contributo di cui alla lettera d), di una specifica premialità a favore delle scuole paritarie dell'infanzia che istituiscono percorsi formativi e informativi sulle tecniche salvavita e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica, la rianimazione cardiopolmonare e l'uso del defibrillatore semiautomatico rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti.”.

3. Dopo la lettera n) del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 28/2007 sono inserite le seguenti:

“n bis) la promozione, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o con l'Ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative, di percorsi informativi e formativi, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, riguardanti le tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali dai centri di formazione BLSA accreditati dalla Regione Piemonte;

n ter) la sensibilizzazione, tramite campagne di comunicazione gestite dalle Aziende sanitarie regionali, delle istituzioni scolastiche e formative, rivolte al personale docente e non docente, ai genitori e agli studenti sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche sopracitate, tenuti dai centri di formazione BLSA accreditati dalla Regione Piemonte;

n quater) la previsione di una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLSA accreditati dalla Regione Piemonte, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.”.

## Art. 5.

*(Regolamento attuativo)*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, definisce con apposito regolamento gli strumenti e le azioni atti a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, con particolare riguardo ai criteri di accreditamento delle strutture che si occupano di minori.

## Art. 6.

*(Norma finanziaria)*

1. Per la realizzazione dei percorsi formativi e informativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 nel biennio 2017-2018, sono previsti oneri complessivamente pari a 100.000,00 euro per ciascun anno del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ripartiti in 75.000,00 euro per i percorsi formativi e in

25.000,00 euro per i percorsi informativi, i quali stanziamenti sono iscritti nell'ambito della missione 13 programma 13.08 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede per il biennio 2017-2018 con le risorse finanziarie della missione 20 programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.”

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 aprile 2017

Sergio Chiamparino

## LAVORI PREPARATORI

### Testo unificato delle Proposte di legge n. 170 e n. 178

#### Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

##### Proposta di legge n. 170

Istituzione del primo soccorso pediatrico

Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali: Ruffino (prima firmataria), Berutti, Graglia e Sozzani il 03 novembre 2015.

Assegnata per l'esame in sede referente alla IV Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 09 novembre 2015.

Riassegnata per l'esame in sede legislativa alla IV Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 02 marzo 2017.

##### Proposta di legge n. 178

Disposizioni in materia di primo soccorso pediatrico

Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali: Valle (primo firmatario), Ravetti, Barazzotto, Gallo, Corgnati, Ferrentino, Rossi, Appiano, Rostagno, Gariglio, Ottria, Conticelli, Accossato, Molinari il 17 novembre 2015.

Assegnata per l'esame in sede referente alla IV Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 24 novembre 2015.

Riassegnata per l'esame in sede legislativa alla IV Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 02 marzo 2017.

Testo approvato all'unanimità, in IV Commissione consiliare in sede legislativa, il 20 aprile 2017 con 44 voti favorevoli.

Nominati relatori di maggioranza DANIELE VALLE e relatrice di minoranza DANIELA RUFFINO.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.cr.piemonte.it](http://www.cr.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 2**

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 39/1976 è il seguente:

“Art. 3 (Finalità del servizio consultoriale).

L'attività consultoriale si configura come un servizio rivolto al singolo, alla coppia, alla famiglia nei suoi vari componenti, alle comunità, alle organizzazioni sociali ed è organizzato in modo da essere parte integrante delle prestazioni fornite dal gruppo di lavoro socio-sanitario del territorio.

Il servizio è gratuito per tutti i cittadini ed anche per gli stranieri, residenti o dimoranti nel territorio della Regione ed ha la finalità di:

1) fornire l'assistenza sociale e psicologica per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per la soluzione dei problemi del singolo, della coppia, e della famiglia naturale, adottiva o affidataria, anche in riferimento alla problematica minorile;

2) fornire alla donna l'assistenza nei casi di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione ammessa dall'ordinamento giuridico avvalendosi delle strutture abilitate a tale scopo;

3) promuovere il conseguimento di una equilibrata vita sessuale, sia dal punto di vista sanitario, che psicologico;

4) divulgare le informazioni idonee a promuovere la gravidanza, anche in casi di presunta sterilità, e quelle idonee a prevenirla;

5) fornire gli strumenti culturali, di informazione e di assistenza per la tutela psicofisica della donna e del prodotto del concepimento, anche in rapporto ai fattori genetici ed alle cause di mutagenesi ed alla patologia infettiva;

6) individuare e somministrare i mezzi necessari per conseguire i fini liberamente scelti dal singolo e dalla coppia in ordine alla procreazione libera e responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

7) promuovere l'informazione sessuale individuale e l'organizzazione e la gestione di corsi scolastici, da convenire con gli organi collegiali della scuola e le autorità competenti e di corsi pubblici;

8) promuovere opportuni rapporti con l'Ufficio del Giudice tutelare, con il Tribunale per i minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.

8 bis.) Diffondere la conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali”.

### **Note all'articolo 3**

- Il testo vigente dell'articolo 4 della regionale 1/2004 è il seguente:

“Art. 4 (Funzioni della Regione)

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

a) la definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'articolo 8;

- b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi sociali, al fine di realizzare il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale; in particolare la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre la mappa dei soggetti che nei prossimi cinque anni saranno a rischio sociale per le ragioni più varie, nonché la mappa dei soggetti che, qualora restino soli, nell'ambito del proprio nucleo familiare, necessiteranno di strutture idonee ad una esistenza piena, sotto tutti gli aspetti;
- c) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali al fine di provvedere all'integrazione socio-sanitaria, al riequilibrio territoriale ed al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dell'ambiente, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;
- d) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di interventi e servizi sociali;
- e) la promozione di iniziative tese a valorizzare il ruolo del terzo settore nonché l'assunzione di provvedimenti rivolti a sostenerne un qualificato sviluppo anche in raccordo con il sistema della formazione regionale;
- e bis) la promozione di iniziative tese a diffondere la conoscenza da parte degli utenti e degli operatori del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali;
- f) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;
- g) la definizione dei requisiti di qualità per i servizi, gli interventi e le prestazioni sociali, l'individuazione dei criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi ed interventi sociali, con l'istituzione di specifico registro, e l'identificazione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
- h) la definizione di strumenti atti a garantire la verifica degli standard minimi e dei programmi di assistenza delle strutture per minori, per anziani e per disabili secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- i) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali e dei criteri per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
- j) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, nonché per gli altri soggetti pubblici e privati del sistema integrato, attraverso la predisposizione di strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
- k) la ripartizione, con le modalità dell'articolo 35, del fondo regionale per le politiche sociali e la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, compresa quella prevista dagli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali) e fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento; entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce forme e modalità di controllo e di verifica della spesa gestita dagli enti di cui all'articolo 9, anche in relazione ai risultati conseguiti;
- l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali e dei profili professionali definiti dallo Stato e la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
- m) la realizzazione di iniziative di interesse regionale, la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, la realizzazione e il coordinamento di iniziative a livello europeo e internazionale;
- n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell' articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all' articolo 130, comma 2, del d.lgs. 112/1998 e la relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonché la determinazione e la concessione di eventuali benefici aggiuntivi, rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, a favore degli invalidi civili;

o) l'esercizio, nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e di quanto previsto dall' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, lettere a), c), e), f);

p) l'individuazione, in accordo con altre amministrazioni regionali, dei criteri per le variazioni anagrafiche interregionali delle persone assistite;

q) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, quale ambito unitario delle sezioni provinciali dello stesso, e degli organismi di collegamento e coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, nonché dell'albo regionale delle cooperative sociali, quale ambito unitario delle sezioni provinciali dello stesso;

r) l'istituzione dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali;

s) l'istituzione di osservatori regionali nelle materie oggetto della presente legge;

t) le funzioni di competenza regionale in materia di trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ivi compresa l'approvazione delle modificazioni istituzionali e statutarie e la dichiarazione di estinzione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

2. La Regione attua l'integrazione socio-sanitaria e ne determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri e le modalità di erogazione dei servizi, compresi quelli di finanziamento, nell'ambito della normativa nazionale vigente e di quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR).”.

- Il testo vigente dell'articolo 29 della regionale 1/2004 è il seguente:

“Art. 29 (Accreditamento)

1. L'accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le procedure del processo di accreditamento, che viene coordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonché gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) adozione e pubblicazione on-line della carta dei servizi e di strumenti di comunicazione e trasparenza;

b) localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;

c) eliminazione di barriere architettoniche;

d) qualificazione del personale, con particolare riferimento alla conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali;

e) coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;

f) adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati, calibrati sulle necessità delle singole persone;

g) adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati;

g bis) esposizione, in luoghi facilmente visibili al pubblico, di una bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto dalla presente legge o dal provvedimento di attuazione della stessa.

3. Le strutture autorizzate ed accreditate sono convenzionabili con il sistema pubblico senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili nei limiti previsti dal piano socio-sanitario regionale e in base alle spese programmate dalla ASL di competenza, in attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall'articolo 3, comma 2, lettera a), per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta da parte degli utenti.”.

#### *Note all'articolo 4*

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 28/2007 è il seguente:

“Art. 2 (Oggetto)

1. La Regione promuove gli interventi che sostengono il diritto all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore, anche in relazione alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.
2. Gli interventi hanno per oggetto:
  - a) la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;
  - b) l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;
  - c) il raccordo fra i sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e di questi con i servizi socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi del territorio;
  - d) il sostegno per il mantenimento, l'ampliamento e la valorizzazione dei servizi connessi con il diritto allo studio ed all'apprendimento nelle aree della Regione nelle quali la distribuzione dei medesimi comporta particolare disagio;
  - e) la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa;
  - f) la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali;
  - g) lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge;
  - h) la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati;
  - i) il sostegno del merito scolastico e formativo;
  - j) l'utilizzo, a fini scolastici e formativi, delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;
  - k) il sostegno della mobilità internazionale;
  - l) la realizzazione di progetti mirati al sostegno delle pari opportunità e all'alternanza scuola lavoro;
  - m) la realizzazione di interventi di edilizia scolastica finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 1;
  - m bis) la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso.”.

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 28/2007 è il seguente:

“Art. 4 (Interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono così individuati:
  - a) attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio, quali i servizi di mensa, trasporto, residenziali ovvero altri interventi analoghi così definiti nel provvedimento di cui all'articolo 27;
  - b) azioni per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione degli allievi disabili certificati o con necessità educative speciali;



- c) servizi strumentali, interventi volti a costituire dotazioni scolastiche finalizzate a consentire prestiti d'uso dei libri di testo, fornitura di materiale e sussidi didattici, facilitazioni per la costituzione di reti scolastiche;
- d) erogazione di contributo alle scuole paritarie dell'infanzia per garantire il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento del servizio in tutto il territorio regionale;
- d bis) previsione, nei criteri di erogazione del contributo di cui alla lettera d), di una specifica premialità a favore delle scuole paritarie dell'infanzia che istituiscono percorsi formativi e informativi sulle tecniche salvavita e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica, la rianimazione cardiopolmonare e l'uso del defibrillatore semiautomatico rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti;
- e) attribuzione di benefici economici per merito scolastico, erogazione di borse di studio e di assegni di studio a parziale copertura delle spese di iscrizione, frequenza, acquisto di libri di testo e trasporto degli allievi in disagiate condizioni economiche, frequentanti le scuole statali e paritarie ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 34 della Costituzione ;
- f) istituzione di un fondo di emergenza presso gli istituti scolastici per gli allievi in particolari condizioni di disagio economico e a rischio di insuccesso scolastico;
- g) azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa, quali facilitazioni per l'utilizzo a fini didattici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, realizzazione di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali come strumento di facilitazione dell'apprendimento, assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra i diversi gradi ed ordine di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;
- h) realizzazione di interventi per particolari categorie di utenze quali carcerati, ospedalizzati, stranieri e progetti di qualificazione ed aggiornamento del personale docente;
- i) sostegno alle scuole site in aree territorialmente disagiate;
- j) interventi di miglioramento dell'edilizia scolastica.

- Il testo vigente dell'articolo 29 della legge regionale 28/2007 è il seguente:

“Art. 29 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e di indirizzo nelle materie della legge, anche coordinando le politiche di istruzione formazione professionale e di educazione permanente con le proprie politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali, sportive, della montagna e giovanili, di cui ai rispettivi atti di programmazione.
2. La Regione esercita le funzioni amministrative delegate di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
3. Compete altresì alla Regione l'esercizio delle seguenti funzioni:
  - a) la ripartizione dei fondi statali per la fornitura dei libri di testo, di cui all'articolo 8, comma 3;
  - b) l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10;
  - c) l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11;
  - d) l'attribuzione dell'assegno di studio di cui all'articolo 12;
  - e) l'assegnazione dei fondi straordinari di cui all'articolo 13;
  - f) l'erogazione dei contributi integrativi, di cui all'articolo 14;
  - g) l'individuazione delle tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti i progetti educativi speciali di cui all'articolo 15;
  - h) la stipulazione e l'attuazione dei protocolli di cui all'articolo 16;

- i) la definizione delle ulteriori aree territorialmente disagiate ed il sostegno agli interventi di cui all'articolo 19;
  - j) il sostegno agli interventi di cui all'articolo 21;
  - k) la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 22;
  - l) la realizzazione e la gestione delle anagrafi di cui agli articoli 23 e 24;
  - m) l'individuazione delle competenze e dei procedimenti rimessi all'attività dello sportello per il cittadino di cui all'articolo 28;
  - n) la previsione di forme alternative di valutazione della situazione economica ai sensi dell'articolo 33;
  - n bis) la promozione, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o con l'Ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative, di percorsi informativi e formativi, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, riguardanti le tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali dai centri di formazione BLSA accreditati dalla Regione Piemonte;
  - n ter) la sensibilizzazione, tramite campagne di comunicazione gestite dalle Aziende sanitarie regionali, delle istituzioni scolastiche e formative, rivolte al personale docente e non docente, ai genitori e agli studenti sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche sopracitate, tenuti dai centri di formazione BLSA accreditati dalla Regione Piemonte;
  - n quater) la previsione di una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLSA accreditati dalla Regione Piemonte, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.
4. La Regione, con la collaborazione della Conferenza di cui all'articolo 26, compie le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e l'attuazione degli interventi regionali.”.